



Assemblea Generale

Distretto: Generale

7 agosto 2024

Originale: inglese

Comitato ad hoc per elaborare a
Convenzione internazionale globale sulla lotta all'uso
delle informazioni e
Tecnologie della comunicazione per
Scopi criminali
Sessione conclusiva riconvocata
New York, 29 luglio – 9 agosto 2024

Progetto di convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica

Rafforzare la cooperazione internazionale per il contrasto di alcuni reati
commessi mediante sistemi tecnologici dell'informazione e della
comunicazione e per la condivisione delle prove in formato elettronico di reati
gravi



Preambolo

Gli Stati parti della presente Convenzione,

Tenendo presente le finalità e i principi della Carta degli Stati Uniti Nazioni, *[referendum concordato]*

Rilevando che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, pur presentando un enorme potenziale per lo sviluppo delle società, creano nuove opportunità per gli autori di reati, possono contribuire all'aumento del tasso e della diversità delle attività criminali e possono avere un impatto negativo sugli Stati, sulle imprese e sul benessere -essere degli individui e della società nel suo complesso, *[concordato ad referendum]*

Preoccupato che l'uso dei sistemi tecnologici dell'informazione e della comunicazione possa avere un impatto considerevole sull'entità, sulla rapidità e sulla portata dei reati, compresi i reati legati al terrorismo e alla criminalità organizzata transnazionale, come la tratta di persone, il traffico di migranti, la produzione illecita di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni, traffico di stupefacenti e traffico di beni culturali,

Convinti della necessità di perseguire, in via prioritaria, una politica globale di giustizia penale mirata alla protezione della società contro la criminalità informatica, tra l'altro, adottando una legislazione adeguata, stabilendo reati comuni e poteri procedurali e promuovendo la cooperazione internazionale per prevenire e combattere tale criminalità attività più efficaci a livello nazionale, regionale e internazionale,

Determinato a negare rifugi sicuri a coloro che commettono crimini informatici perseguendo questi crimini ovunque si verifichino, *[concordato ad referendum]*

Sottolineando la necessità di rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati, tra l'altro, fornendo assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità, compreso il trasferimento di tecnologia a condizioni concordate di comune accordo, ai paesi, in particolare ai paesi in via di sviluppo, su loro richiesta, per migliorare la legislazione nazionale e quadri normativi e rafforzare la capacità delle autorità nazionali di affrontare la criminalità informatica in tutte le sue forme, compresa la prevenzione, l'individuazione, l'indagine e il perseguimento penale, e sottolineando in questo contesto il ruolo svolto dalle Nazioni Unite,

Riconoscendo il numero crescente di vittime della criminalità informatica, l'importanza di ottenere giustizia per tali vittime e la necessità di rispondere ai bisogni delle persone in situazioni vulnerabili nelle misure adottate per prevenire e combattere i reati contemplati dalla presente Convenzione, *[concordato ad referendum]*

Determinati a prevenire, individuare e reprimere più efficacemente i trasferimenti internazionali di beni ottenuti a seguito di criminalità informatica e a rafforzare la cooperazione internazionale nel recupero e nella restituzione dei proventi dei crimini stabiliti in conformità con la presente Convenzione,

Tenendo presente che prevenire e combattere la criminalità informatica è una responsabilità di tutti gli Stati e che essi devono cooperare tra loro, con il sostegno e il coinvolgimento delle pertinenti organizzazioni internazionali e regionali, nonché di soggetti non - organizzazioni governative, organizzazioni della società civile, istituzioni accademiche ed enti del settore privato, affinché i loro sforzi in questo settore siano efficaci,

Riconoscendo l'importanza di integrare una prospettiva di genere in tutti gli sforzi volti a prevenire e combattere i reati contemplati dalla presente Convenzione, in conformità con il diritto interno,

Consapevoli della necessità di raggiungere obiettivi di applicazione della legge e di garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali sanciti negli strumenti internazionali e regionali applicabili,

Riconoscere il diritto alla protezione contro interferenze arbitrarie o illecite con la propria privacy e l'importanza di proteggere i dati personali,

Elogiando il lavoro dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine e di altre organizzazioni internazionali e regionali nella prevenzione e nella lotta alla criminalità informatica, *[accordo ad referendum]*

Richiamando le risoluzioni dell'Assemblea Generale 74/247 del 27 dicembre 2019 e 75/282 del 26 maggio 2021,

Tenendo conto delle convenzioni e dei trattati internazionali e regionali esistenti sulla cooperazione in materia penale, nonché dei trattati simili esistenti tra gli Stati membri delle Nazioni Unite, *[concordato ad referendum]*

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Commissioni generali

Articolo 1. Dichiarazione di intenti

Gli scopi della presente Convenzione sono:

- (a) Promuovere e rafforzare le misure per prevenire e combattere la criminalità informatica in modo più efficiente ed efficace; *[referendum pubblicitario concordato]*
- (b) Promuovere, facilitare e rafforzare la cooperazione internazionale nella prevenzione e lotta alla criminalità informatica; e *[referendum pubblicitario concordato]*
- (c) Promuovere, facilitare e sostenere l'assistenza tecnica e il rafforzamento delle capacità per prevenire e combattere la criminalità informatica, in particolare a beneficio dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 2. Uso dei termini

Ai fini della presente Convenzione:

- (a) Per "sistema tecnologico dell'informazione e della comunicazione" si intende qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o più dei quali, secondo un programma, raccoglie, memorizza ed esegue l'elaborazione automatica di dati elettronici; *[referendum pubblicitario concordato]*
- (b) Per "dati elettronici" si intende qualsiasi rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in una forma idonea all'elaborazione in un sistema tecnologico di informazione e comunicazione, compreso un programma idoneo a far sì che un sistema tecnologico di informazione e comunicazione svolga una funzione; *[referendum pubblicitario concordato]*
- (c) Per "dati sul traffico" si intende qualsiasi dato elettronico relativo a una comunicazione mediante un sistema tecnologico di informazione e comunicazione, generato da un sistema tecnologico di informazione e comunicazione che faceva parte della catena di comunicazione, indicando l'origine, la destinazione della comunicazione, percorso, ora, data, dimensione, durata o tipo di servizio sottostante; *[referendum pubblicitario concordato]*
- (d) Per "dati di contenuto" si intende qualsiasi dato elettronico, diverso dalle informazioni sull'abbonato o dai dati sul traffico, relativo alla sostanza dei dati trasferiti da un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, inclusi, ma non limitati a, immagini, messaggi di testo, messaggi vocali, registrazioni audio e registrazioni video; *[referendum pubblicitario concordato]*
- (e) Per "fornitore di servizi" si intende qualsiasi soggetto pubblico o privato che:
 - (i) Fornisce agli utenti del proprio servizio la capacità di comunicare tramite un sistema tecnologico di informazione e comunicazione; O
 - (ii) elabora o archivia dati elettronici per conto di tale servizio di comunicazione o degli utenti di tale servizio;

(f) Per "informazioni sull'abbonato" si intende qualsiasi informazione detenuta da un fornitore di servizi, relativa agli abbonati dei suoi servizi, diversa dai dati sul traffico o sui contenuti, e dalla quale si può stabilire:

(i) la tipologia del servizio di comunicazione utilizzato, le disposizioni tecniche ad esso relative e la durata del servizio;

(ii) L'identità dell'abbonato, l'indirizzo postale o geografico, il numero di telefono o altro numero di accesso, le informazioni di fatturazione o di pagamento, disponibili sulla base del contratto o dell'accordo di servizio;

(iii) Qualsiasi altra informazione sul luogo di installazione delle apparecchiature di comunicazione, disponibile sulla base del contratto o dell'accordo di servizio;

[referendum pubblicitario concordato]

g) per "dato personale" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; *[referendum pubblicitario concordato]*

(h) Per "reato grave" si intende la condotta costituente reato punibile con una privazione massima della libertà di almeno quattro anni o una pena più grave;

(i) Per "Proprietà" si intendono beni di ogni tipo, fisici o immateriali, mobili o immobili, materiali o immateriali, compresi beni virtuali, e documenti legali o strumenti che attestano il titolo o l'interesse su tali beni;

[referendum pubblicitario concordato]

(j) per "provento di reato" si intende qualsiasi bene derivato o ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato; *[referendum pubblicitario concordato]*

(k) Per "congelamento" o "sequestro" si intende il divieto temporaneo di trasferimento, conversione, disposizione o movimento di beni o l'assunzione temporanea della custodia o del controllo di beni sulla base di un ordine emesso da un tribunale o altra autorità competente; *[referendum pubblicitario concordato]*

(l) Per "confisca", che include la confisca ove applicabile, si intende la privazione permanente della proprietà per ordine di un tribunale o di altra autorità competente; *[referendum pubblicitario concordato]*

m) per "reato presupposto" si intende qualsiasi reato dal quale siano stati generati proventi che possano costituire oggetto di un reato ai sensi dell'articolo 17 della presente Convenzione; *[referendum pubblicitario concordato]*

(n) Per "organizzazione d'integrazione economica regionale" si intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione alla quale i suoi Stati membri hanno trasferito la competenza in materia disciplinata dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire allo stesso; i riferimenti agli "Stati Parti" ai sensi della presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti della loro competenza;

(o) Per "emergenza" si intende una situazione in cui esiste un problema significativo e rischio imminente per la vita o l'incolumità di una persona fisica.

Articolo 3. Ambito di applicazione

La presente Convenzione si applica, salvo diversa indicazione, a:

(a) La prevenzione, l'indagine e il perseguimento dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, compresi il congelamento, il sequestro, la confisca e la restituzione dei proventi di tali reati;

(b) La raccolta, l'ottenimento, la conservazione e la condivisione di prove in formato elettronico ai fini di indagini o procedimenti penali, come previsto dagli articoli 23 e 35 della presente Convenzione.

Articolo 4. Reati stabiliti in conformità con altre convenzioni e protocolli delle Nazioni Unite

1. Nel dare attuazione ad altre convenzioni e protocolli applicabili delle Nazioni Unite di cui sono Parti, gli Stati Parti garantiscono che i reati penali stabiliti in conformità con tali convenzioni e protocolli siano considerati reati penali anche ai sensi del diritto interno quando commessi attraverso l'uso di informazioni e sistemi tecnologici della comunicazione.

2. Nessuna disposizione del presente articolo potrà essere interpretata nel senso di stabilire reati penali ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 5. Tutela della sovranità

[referendum pubblicitario concordato]

1. Gli Stati parti adempiono ai propri obblighi ai sensi della presente Convenzione in modo coerente con i principi di uguaglianza sovrana e integrità territoriale degli Stati e con quello di non intervento negli affari interni di altri Stati.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione autorizza uno Stato Parte a intraprendere sul territorio di un altro Stato l'esercizio della giurisdizione e l'esercizio di funzioni che sono riservate esclusivamente alle autorità di quell'altro Stato dalla sua legislazione interna.

Articolo 6. Rispetto dei diritti umani

1. Gli Stati parti garantiscono che l'attuazione dei loro obblighi ai sensi della presente Convenzione sia coerente con i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale sui diritti umani.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà essere interpretata nel senso di consentire la soppressione dei diritti umani o delle libertà fondamentali, compresi i diritti relativi alle libertà di espressione, coscienza, opinione, religione o credo, di riunione pacifica e di associazione, in conformità e in modo coerente con diritto internazionale applicabile in materia di diritti umani.

Capitolo II Criminalizzazione

Articolo 7. Accesso illegale

1. Ciascuno Stato Parte adotta la legislazione e le altre misure necessarie per considerare come reato ai sensi del proprio diritto interno, quando commesso intenzionalmente, l'accesso senza diritto a tutto o a parte di un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

[referendum pubblicitario concordato]

2. Uno Stato Parte può esigere che il reato sia commesso violando le misure di sicurezza, con l'intento di ottenere dati elettronici o con altro intento disonesto o criminale o in relazione a un sistema tecnologico di informazione e comunicazione connesso a un altro sistema tecnologico di informazione e comunicazione. .

Articolo 8. Intercettazione illegale

[referendum pubblicitario concordato]

1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per definire come reato ai sensi del proprio diritto interno, se commessa intenzionalmente e senza diritto, l'intercettazione, effettuata con mezzi tecnici, di trasmissioni non pubbliche di dati elettronici a , da o all'interno di un sistema tecnologico dell'informazione e della comunicazione, comprese le emissioni elettromagnetiche provenienti da un sistema tecnologico dell'informazione e della comunicazione che trasporta tali dati elettronici.

2. Uno Stato Parte può richiedere che il reato sia commesso con intenti disonesti o criminali, o in relazione a un sistema tecnologico di informazione e comunicazione collegato a un altro sistema tecnologico di informazione e comunicazione.

Articolo 9. Interferenza con dati elettronici

1. Ciascuno Stato Parte adotta la legislazione e le altre misure necessarie per definire come reato ai sensi del proprio diritto interno, se commesso intenzionalmente e senza diritto, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l'alterazione o la soppressione di dati elettronici. *[concordato in termini informali]*

2. Uno Stato Parte può esigere che la condotta descritta al paragrafo 1 del presente articolo provochi un danno grave. *[referendum pubblicitario concordato]*

Articolo 10. Interferenza con un sistema tecnologico dell'informazione e della comunicazione

[referendum pubblicitario concordato]

Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per definire come reato ai sensi del proprio diritto interno, se commesso intenzionalmente e senza diritto, il grave ostacolo al funzionamento di un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione mediante l'immissione, la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l'alterazione o la soppressione di dati elettronici.

Articolo 11. Uso improprio dei dispositivi

[referendum pubblicitario concordato]

1. Ciascuno Stato Parte adotta la legislazione e le altre misure necessarie per definire come reati penali ai sensi del proprio diritto interno, se commessi intenzionalmente e senza diritto:

(a) L'ottenimento, la produzione, la vendita, l'approvvigionamento per l'uso, l'importazione, la distribuzione o altrimenti la messa a disposizione di:

(i) Un dispositivo, compreso un programma, progettato o adattato principalmente allo scopo di commettere uno dei reati stabiliti in conformità agli articoli da 7 a 10 della presente Convenzione; O

(ii) Una password, credenziali di accesso, firma elettronica o dati simili mediante i quali è possibile accedere alla totalità o a parte di un sistema tecnologico di informazione e comunicazione;

con l'intenzione che il dispositivo, compreso un programma, o la password, le credenziali di accesso, la firma elettronica o dati simili siano utilizzati allo scopo di commettere uno dei reati previsti in conformità agli articoli da 7 a 10 della presente Convenzione; E

(b) Il possesso di un oggetto di cui al paragrafo 1 (a) (i) o (ii) del presente articolo, con l'intenzione di utilizzarlo allo scopo di commettere uno dei reati stabiliti in conformità agli articoli da 7 a 10 di questa convenzione.

2. Il presente articolo non deve essere interpretato nel senso di imporre una responsabilità penale qualora l'ottenimento, la produzione, la vendita, l'approvvigionamento per l'uso, l'importazione, la distribuzione o altrimenti la messa a disposizione, o il possesso di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano finalizzati a commettere un reato previsto in conformità agli articoli da 7 a 10 della presente Convenzione, come ad esempio la sperimentazione autorizzata o la protezione di un sistema tecnologico di informazione e comunicazione.

3. Ciascuno Stato Parte può riservarsi il diritto di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che la riserva non riguardi la vendita, la distribuzione o altrimenti la messa a disposizione degli articoli di cui al paragrafo 1 (a) (ii) del presente articolo. .

Articolo 12. Falsificazione relativa ai sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione

1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per definire come reato ai sensi del proprio diritto interno, se commesso intenzionalmente e senza diritto, l'immissione, l'alterazione, la cancellazione o la soppressione di dati elettronici che risultano in dati non autentici con l'intenzione che siano considerati o gestiti a fini legali come se fossero autentici, indipendentemente dal fatto che i dati siano o meno direttamente leggibili e intelligibili. *[referendum pubblicitario concordato]*

2. Uno Stato Parte può richiedere che vi sia un intento di frode, o un simile intento disonesto o criminale, prima che sussista la responsabilità penale.

Articolo 13. Furto o frode legati ai sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione

Ciascuno Stato Parte adotta la legislazione e le altre misure necessarie per definire come reato ai sensi del proprio diritto interno, se commesso intenzionalmente e senza diritto, la perdita di proprietà a danno di un'altra persona mediante: *[accordo ad referendum]*

(a) Qualsiasi immissione, alterazione, cancellazione o soppressione di dati elettronici; *[concordato in termini informali]*

(b) Qualsiasi interferenza con il funzionamento di un sistema tecnologico di informazione e comunicazione; *[referendum pubblicitario concordato]*

(c) Qualsiasi inganno relativo a circostanze fattuali commesso attraverso un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione che induca una persona a fare o omettere di fare qualcosa che quella persona altrimenti non farebbe o ometterebbe di fare; *[referendum pubblicitario concordato]*

con l'intento fraudolento o disonesto di procurare a sé o ad altri, senza diritto, un profitto in denaro o in altre cose.

Articolo 14. Reati relativi ad abusi sessuali su minori online o materiale di sfruttamento sessuale di minori

1. Ciascuno Stato Parte adotta la legislazione e le altre misure necessarie per definire come reati penali ai sensi del proprio diritto interno, quando commessi intenzionalmente e senza diritto, i seguenti comportamenti:

(a) Produrre, offrire, vendere, distribuire, trasmettere, diffondere, esporre, pubblicare o altrimenti rendere disponibile materiale pedopornografico o sfruttamento sessuale minorile attraverso un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione;

(b) Sollecitare, procurare o accedere a materiale di abuso sessuale o sfruttamento sessuale di minori attraverso un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione;

(c) Detenere o controllare materiale relativo ad abusi sessuali o sfruttamento sessuale di minori archiviato in un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione o in un altro supporto di archiviazione;

(d) Finanziamento dei reati previsti ai sensi delle lettere a) alla lettera c) del presente paragrafo, che gli Stati parti possono istituire come reato distinto.

2. Ai fini del presente articolo, il termine "materiale di abuso o sfruttamento sessuale di minori" include materiale visivo e può includere contenuti scritti o audio che raffigurano, descrivono o rappresentano qualsiasi persona di età inferiore a 18 anni:

(a) impegnarsi in attività sessuali reali o simulate;

(b) In presenza di una persona impegnata in qualsiasi attività sessuale;

(c) le cui parti sessuali vengono mostrate per scopi principalmente sessuali; O

(d) Sottoposto a tortura o trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti e tale materiale sia di natura sessuale.

3. Uno Stato Parte può richiedere che il materiale identificato al paragrafo 2 del presente articolo sia limitato al materiale che:

(a) raffigura, descrive o rappresenta una persona esistente; O

(b) Descriva visivamente abusi sessuali o sfruttamento sessuale di minori.

4. In conformità con il loro diritto interno e coerentemente con gli obblighi internazionali applicabili, gli Stati parti possono adottare misure per escludere la criminalizzazione di:

(a) Condotta dei bambini rispetto a materiale autoprodotta che li raffigura; O

(b) La produzione, trasmissione o possesso consensuale del materiale descritto nel paragrafo 2, lettere da a) a c) del presente articolo, laddove la condotta sottostante descritta sia legale secondo quanto stabilito dal diritto interno e ove tale materiale sia mantenuti esclusivamente per uso privato e consensuale delle persone coinvolte.

5. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica eventuali obblighi internazionali più favorevoli alla realizzazione dei diritti del fanciullo.

Articolo 15. Adescamento o adescamento allo scopo di commettere un reato sessuale contro un minore

[referendum pubblicitario concordato]

1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per definire come reato penale ai sensi del proprio diritto interno l'atto di comunicare, sollecitare, adescare o prendere qualsiasi accordo intenzionalmente attraverso un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione allo scopo di aver commesso un reato sessuale contro un minore, come definito nel diritto interno, compreso la commissione di uno qualsiasi dei reati stabiliti ai sensi dell'articolo 14 della presente Convenzione.

2. Uno Stato Parte può richiedere un atto a sostegno della condotta descritta al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Uno Stato Parte può prendere in considerazione l'estensione della punibilità ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo in relazione a una persona ritenuta minore.

4. Gli Stati parti possono adottare misure per escludere la criminalizzazione della condotta as descritto nel paragrafo 1 del presente articolo quando commesso da bambini.

Articolo 16. Diffusione non consensuale di immagini intime

1. Ciascuno Stato Parte adotta la legislazione e le altre misure necessarie per definire come reato ai sensi del proprio diritto interno, se commesso intenzionalmente e senza diritto, la vendita, la distribuzione, la trasmissione, la pubblicazione o altrimenti la messa a disposizione di un'immagine intima di una persona attraverso un sistema tecnologico di informazione e comunicazione, senza il consenso della persona raffigurata nell'immagine.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, per "immagine intima" si intende una registrazione visiva di una persona di età superiore ai 18 anni effettuata con qualsiasi mezzo, comprese una fotografia o una registrazione video, di carattere sessuale, in cui le parti sessuali della persona sono esposte o la persona è impegnata in atti sessuali che erano privati al momento della registrazione e rispetto ai quali la persona o le persone raffigurate nutrivano una ragionevole aspettativa di riservatezza al momento del reato.

3. Uno Stato Parte può estendere la definizione di immagini intime, se del caso, alle raffigurazioni di persone di età inferiore ai 18 anni se hanno l'età legale per impegnarsi in attività sessuali ai sensi del diritto nazionale e l'immagine non raffigura abusi su minori o sfruttamento.

4. Ai fini del presente articolo, una persona di età inferiore ai 18 anni e raffigurata in un'immagine intima non può acconsentire alla diffusione di un'immagine intima che costituisca materiale di abuso o sfruttamento sessuale di minori ai sensi dell'articolo 14 della presente Convenzione. .

5. Uno Stato Parte può esigere l'intento di causare un danno prima che sussista la responsabilità penale.

6. Gli Stati parti possono adottare altre misure riguardanti questioni relative al presente articolo, in conformità con la loro legislazione nazionale e in linea con gli obblighi internazionali applicabili.

Articolo 17. Riciclaggio di proventi di reato

[referendum pubblicitario concordato]

1. Ciascuno Stato Parte adotta, in conformità con i principi fondamentali del proprio diritto interno, le misure legislative e di altro tipo necessarie per definire come reati penali, se commessi intenzionalmente:

(a) (i) La conversione o il trasferimento di beni, sapendo che tali beni costituiscono il provento di un reato, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni o di aiutare qualsiasi persona coinvolta nella commissione del predicato reato per evitare le conseguenze legali delle azioni di quella persona;

(ii) L'occultamento o la dissimulazione della vera natura, fonte, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà o diritti rispetto alla proprietà, sapendo che tale proprietà è il provento di un reato;

(b) Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico:

(i) L'acquisizione, il possesso o l'uso di beni, sapendo, al momento del ricevimento, che tali beni costituiscono provento di reato;

(ii) Partecipazione, associazione o associazione a delinquere, tentativo di commettere e favoreggiamento, favoreggiamento, facilitazione e consulenza nella commissione di uno qualsiasi dei reati previsti ai sensi del presente articolo.

2. Ai fini dell'attuazione o dell'applicazione del comma 1 del presente articolo:

(a) Ciascuno Stato Parte stabilisce come reati presupposto i reati rilevanti stabiliti in conformità agli articoli da 7 a 16 della presente Convenzione;

(b) Nel caso degli Stati Parte la cui legislazione prevede un elenco di reati presupposto specifici, essi devono, come minimo, includere in tale elenco una gamma completa di reati stabiliti in conformità agli articoli da 7 a 16 della presente Convenzione;

(c) Ai fini della lettera (b) del presente paragrafo, i reati presupposto includono i reati commessi sia all'interno che all'esterno della giurisdizione dello Stato Parte in questione. Tuttavia, i reati commessi al di fuori della giurisdizione di uno Stato Parte costituiscono reati presupposto solo quando la condotta in questione costituisce un reato ai sensi del diritto interno dello Stato in cui è commesso e costituirebbe un reato ai sensi del diritto interno dello Stato Parte che attua o applicando questo articolo, se fosse stato commesso lì;

(d) Ciascuno Stato Parte fornirà allo Stato copie delle proprie leggi che danno attuazione al presente articolo e di ogni successiva modifica di tali leggi o una descrizione delle stesse.

Segretario Generale delle Nazioni Unite;

(e) Se richiesto dai principi fondamentali del diritto interno di uno Stato Parte, può essere previsto che i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applichino alle persone che hanno commesso il reato presupposto;

(f) Conoscenza, intenzione o scopo richiesti come elemento di un reato stabilito al comma 1 del presente articolo possono essere desunti da circostanze di fatto oggettive.

Articolo 18. Responsabilità delle persone giuridiche

[referendum pubblicitario concordato]

1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie, in linea con i propri principi giuridici, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per la partecipazione all'e reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.

2. Fatti salvi i principi giuridici dello Stato parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.

3. Tale responsabilità lascia impregiudicata la responsabilità penale delle persone fisiche autrici dei reati.

4. Ciascuno Stato Parte garantisce, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, penali e non penali, comprese sanzioni pecuniarie.

Articolo 19. Partecipazione e tentativo

[referendum pubblicitario concordato]

1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per definire come reato, in conformità con il proprio diritto interno, quando commesso intenzionalmente, la partecipazione a qualsiasi titolo, come quella di complice, assistente o istigatore, in un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione.

2. Ciascuno Stato Parte può adottare le necessarie misure legislative e di altro tipo per definire come reato penale, in conformità con la propria legislazione interna, se commesso intenzionalmente, qualsiasi tentativo di commettere un reato stabilito in conformità con la presente Convenzione.

3. Ciascuno Stato Parte può adottare la legislazione necessaria e altre misure per definire come reato, in conformità con la propria legislazione interna, quando commesso intenzionalmente, la preparazione di un reato stabilito in conformità con la presente Convenzione.

Articolo 20. Prescrizione

[referendum pubblicitario concordato]

Ciascuno Stato Parte, ove opportuno, considerata la gravità del crimine, stabilisce nel proprio diritto interno un lungo termine di prescrizione per avviare un procedimento per qualsiasi reato stabilito in conformità alla presente Convenzione e stabilisce un termine di prescrizione più lungo o prevede per la sospensione dei termini di prescrizione qualora il presunto delinquente abbia eluso l'amministrazione della giustizia.

Articolo 21. Procedimento, giudizio e sanzioni

[referendum pubblicitario concordato]

1. Ciascuno Stato Parte sottopone la commissione di un reato stabilito in conformità alla presente Convenzione a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che tengano conto della gravità del reato.

2. Ciascuno Stato Parte può adottare, conformemente al proprio diritto interno, la legislazione e le altre misure necessarie per stabilire circostanze aggravanti in relazione ai reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, comprese le circostanze che colpiscono le infrastrutture critiche dell'informazione.

3. Ciascuno Stato Parte si adopera per garantire che tutti i poteri giuridici discrezionali previsti dalla propria legislazione nazionale in materia di perseguimento di persone per reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione siano esercitati al fine di massimizzare l'efficacia delle misure di applicazione della legge rispetto a tali reati e tenendo debitamente conto della necessità di scoraggiare la commissione di tali reati.

4. Ciascuno Stato Parte garantisce che ogni persona perseguita per reati stabiliti ai sensi della presente Convenzione goda di tutti i diritti e le garanzie in conformità con la legislazione nazionale e in linea con gli obblighi internazionali applicabili dello Stato Parte, compreso il diritto ad un giusto processo e la libertà di azione. diritti della difesa.

5. Nel caso dei reati previsti dalla presente Convenzione, ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate, in conformità con il proprio diritto interno e nel dovuto rispetto dei diritti della difesa, per cercare di garantire che le condizioni imposte in relazione alle decisioni in caso di rilascio in attesa del processo o dell'appello, tenere conto della necessità di garantire la presenza dell'imputato nel successivo procedimento penale.

6. Ciascuno Stato Parte terrà conto della gravità dei reati in questione quando valuta l'eventualità di rilascio anticipato o di libertà condizionale delle persone condannate per tali reati.

7. Gli Stati parti garantiscono che siano adottate misure adeguate ai sensi del diritto interno per proteggere i minori accusati di reati stabiliti in conformità con la presente Convenzione, in linea con gli obblighi derivanti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dai suoi protocolli applicabili, nonché altri strumenti internazionali o regionali applicabili.

8. Niente di quanto contenuto nella presente Convenzione pregiudica il principio secondo cui la descrizione dei reati previsti in conformità alla presente Convenzione e delle difese giuridiche applicabili o di altri principi giuridici che controllano la liceità di una condotta è riservata al diritto interno di uno Stato Parte e che Tali reati saranno perseguiti e puniti a norma di tale legge.

Capitolo III Giurisdizione

Articolo 22. Giurisdizione

[referendum pubblicitario concordato]

1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione quando:

(a) il reato è stato commesso nel territorio di quello Stato Parte; O

(b) Il reato è stato commesso a bordo di una nave battente bandiera di quello Stato Parte o di un aeromobile immatricolato ai sensi delle leggi di quello Stato Parte nel momento in cui è stato commesso il reato.

2. Fatto salvo l'articolo 5 della presente Convenzione, anche uno Stato Parte può stabilire la propria giurisdizione su tale reato quando:

(a) il reato è stato commesso contro un cittadino di quello Stato Parte; O

(b) il reato è commesso da un cittadino di quello Stato Parte o da un apolide con residenza abituale nel suo territorio; O

(c) il reato rientra tra quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della presente Convenzione ed è commesso fuori del suo territorio in vista della commissione di un reato previsto dall'articolo 17, paragrafo 1 a) i) o ii) o b) i) della presente Convenzione nel suo territorio; O

(d) il reato è stato commesso contro lo Stato Parte.

3. Ai fini dell'articolo 37, paragrafo 11 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio e non estrada tale persona unicamente sulla base del fatto che è un suo cittadino.

4. Ciascuno Stato Parte può inoltre adottare le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati previsti dalla presente Convenzione quando il presunto colpevole è presente sul suo territorio e non estrada la persona.

5. Se uno Stato Parte che esercita la propria giurisdizione ai sensi dei paragrafi 1 o 2 del presente articolo è stato informato, o ha altrimenti appreso, che altri Stati Parte stanno conducendo un'indagine, un procedimento giudiziario o un procedimento giudiziario in relazione alla stessa condotta, le autorità competenti di tali Stati Gli Stati parti si consultano, se del caso, al fine di coordinare le loro azioni.

6. Fatte salve le norme del diritto internazionale generale, la presente Convenzione non esclude l'esercizio della giurisdizione penale istituita da uno Stato Parte conformemente al proprio diritto interno.

Capitolo IV Misure procedurali e applicazione della legge

Articolo 23. Portata delle misure procedurali

1. Ciascuno Stato Parte adotta la legislazione e le altre misure necessarie per stabilire i poteri e le procedure previste nel presente capitolo ai fini di specifiche indagini o procedimenti penali.

2. Salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, ciascuno Stato Parte applica i poteri e le procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo per:

a) i reati penali stabiliti in conformità alla presente Convenzione;

(b) Altri reati commessi mediante informazione e sistema di tecnologia delle comunicazioni; E

(c) La raccolta di prove in formato elettronico di qualsiasi reato.

a) Ciascuno Stato Parte può riservarsi il diritto di applicare le misure di cui all'articolo 29 della presente Convenzione soltanto ai reati o alle categorie di reati specificati nella riserva, a condizione che la gamma di tali reati o categorie di reati non sia più ampia. ristretto rispetto alla gamma dei reati ai quali applica le misure di cui all'articolo 30 della presente Convenzione. Ciascuno Stato Parte valuterà la possibilità di limitare tale riserva per consentire la più ampia applicazione delle misure di cui all'articolo 29;

(b) Qualora uno Stato Parte, a causa di limitazioni della sua legislazione in vigore al momento dell'adozione della presente Convenzione, non sia in grado di applicare le misure di cui agli articoli 29 e 30 della presente Convenzione alle comunicazioni trasmesse nell'ambito di un sistema di informazione e sistema tecnologico di comunicazione di un fornitore di servizi che:

(i) Viene gestito a beneficio di un gruppo chiuso di utenti; E

(ii) non utilizza reti pubbliche di comunicazione e non è connesso con altro sistema informatico e di comunicazione, pubblico o privato;

tale Stato Parte può riservarsi il diritto di non applicare tali misure a tali comunicazioni. Ciascuno Stato Parte valuterà la possibilità di limitare tale riserva per consentire la più ampia applicazione delle misure di cui agli articoli 29 e 30 della presente Convenzione.

Articolo 24. Condizioni e garanzie

1. Ciascuno Stato Parte garantisce che l'istituzione, l'attuazione e l'applicazione dei poteri e delle procedure previste nel presente capitolo siano soggette alle condizioni e alle garanzie previste dal proprio diritto interno, che prevede la tutela dei diritti umani, in conformità con i suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale sui diritti umani e che incorporerà il principio di proporzionalità.

2. In conformità e ai sensi del diritto interno di ciascuno Stato Parte, tali condizioni e garanzie, ove opportuno in considerazione della natura della procedura o del potere in questione, includono, tra l'altro, un controllo giudiziario o altro controllo indipendente, il diritto ad un ricorso effettivo, ai motivi che ne giustificano l'applicazione e alla limitazione della portata e della durata di tale potere o procedura.

3. Nella misura in cui ciò è compatibile con l'interesse pubblico, in particolare con la corretta amministrazione della giustizia, ciascuno Stato Parte considera l'impatto dei poteri e delle procedure di cui al presente capitolo sui diritti, le responsabilità e gli interessi legittimi di terzi.

4. Le condizioni e le garanzie stabilite ai sensi del presente articolo si applicano, a livello interno, ai poteri e alle procedure previste nel presente capo, sia

ai fini di indagini e procedimenti penali nazionali e allo scopo di fornire cooperazione internazionale da parte dello Stato Parte richiesto.

5. I riferimenti al controllo giudiziario o ad altro controllo indipendente nel paragrafo 2 di questo articolo sono riferimenti a tale controllo a livello nazionale.

Articolo 25. Conservazione accelerata dei dati elettronici archiviati

[referendum pubblicitario concordato]

1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per consentire alle proprie autorità competenti di ordinare o analogamente ottenere la rapida conservazione di dati elettronici specifici, compresi i dati sul traffico, i dati sui contenuti e le informazioni sugli abbonati, che sono stati archiviati mediante di un sistema tecnologico dell'informazione e della comunicazione, in particolare quando vi è motivo di ritenere che i dati elettronici siano particolarmente vulnerabili alla perdita o alla modifica.

2. Qualora uno Stato Parte dia attuazione al paragrafo 1 del presente articolo mediante l'ordine impartito a una persona di conservare specifici dati elettronici memorizzati in possesso o controllo di detta persona, lo Stato Parte adotta la legislazione e le altre misure che potrebbero essere necessarie per obbligare tale persona a preservare e mantenere l'integrità di tali dati elettronici per un periodo di tempo necessario, fino ad un massimo di 90 giorni, per consentire alle autorità competenti di chiederne la divulgazione. Uno Stato Parte può fornire

affinché tale ordinanza venga successivamente rinnovata.

3. Ciascuno Stato Parte adotta la legislazione e le altre misure necessarie per obbligare il custode o altra persona che deve conservare i dati elettronici a mantenere riservata l'esecuzione di tali procedure per il periodo di tempo previsto dalla sua legislazione nazionale.

Articolo 26. Conservazione accelerata e divulgazione parziale dei dati di traffico

[referendum pubblicitario concordato]

Ciascuno Stato Parte adotta, per quanto riguarda i dati sul traffico che devono essere conservati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le misure legislative e di altro tipo che potrebbero essere necessarie per:

(a) Garantire che tale rapida conservazione dei dati sul traffico sia disponibile indipendentemente dal fatto che uno o più fornitori di servizi siano stati coinvolti nella trasmissione di una comunicazione; E

(b) Garantire la rapida divulgazione all'autorità competente dello Stato Parte, o a una persona designata da tale autorità, di una quantità sufficiente di dati sul traffico per consentire allo Stato Parte di identificare i fornitori di servizi e il percorso attraverso il quale la comunicazione o le informazioni indicate sono state effettuate trasmesse.

Articolo 27. Ordine di produzione

[referendum pubblicitario concordato]

Ciascuno Stato Parte adotta la legislazione e le altre misure eventualmente previste necessario per conferire alle proprie autorità competenti il potere di ordinare:

(a) Una persona nel suo territorio può presentare dati elettronici specifici in suo possesso o controllo che sono archiviati in un sistema tecnologico di informazione e comunicazione o in un supporto elettronico di memorizzazione dei dati; E

(b) Un fornitore di servizi che offre i propri servizi nel territorio dello Stato Parte deve fornire informazioni sull'abbonato relative a tali servizi in possesso o controllo di tale fornitore di servizi.

Articolo 28. Perquisizione e sequestro di dati elettronici archiviati

[referendum pubblicitario concordato]

1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per autorizzare le proprie autorità competenti a effettuare ricerche o ad accedere in modo analogo:

(a) Un sistema tecnologico di informazione e comunicazione, parte di esso, e dati elettronici ivi memorizzati; E

(b) Un supporto di memorizzazione elettronica dei dati in cui possono essere memorizzati i dati elettronici richiesti;

nel territorio di tale Stato Parte.

2. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che, qualora le sue autorità perquisiscano o accedano in modo analogo a uno specifico sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione o a parte di esso, ai sensi del paragrafo 1 (a) del presente articolo, e hanno motivo di ritenere che i dati elettronici richiesti siano archiviati in un altro sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione o in una parte di esso nel suo territorio e che tali dati siano legalmente accessibili dal o disponibili per il sistema iniziale, tali autorità devono essere in grado di condurre rapidamente la verifica ricerca per ottenere l'accesso a quell'altro sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

3. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per autorizzare le proprie autorità competenti a sequestrare o proteggere in modo analogo i dati elettronici nel suo territorio a cui si accede in conformità al paragrafo 1 o 2 del presente articolo. Tali misure includono il potere di:

(a) Sequestrare o proteggere in modo simile una tecnologia dell'informazione e della comunicazione sistema o parte di esso, ovvero un supporto elettronico di memorizzazione dei dati;

(b) Creare e conservare copie di tali dati elettronici in formato elettronico;

(c) Mantenere l'integrità dei dati elettronici archiviati;

(d) Rendere inaccessibili o rimuovere tali dati elettronici nel sistema tecnologico di informazione e comunicazione a cui si accede.

4. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire alle proprie autorità competenti il potere di ordinare a chiunque sia a conoscenza del funzionamento del sistema tecnologico dell'informazione e della comunicazione in questione, della rete dell'informazione e delle telecomunicazioni o dei loro componenti parti o misure applicate per proteggere i dati elettronici in essi contenuti, fornire, come ragionevole, le informazioni necessarie per consentire l'adozione delle misure di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.

Articolo 29. Raccolta in tempo reale dei dati sul traffico

[referendum pubblicitario concordato]

1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per conferire alle proprie autorità competenti il potere di:

(a) Raccogliere o registrare, attraverso l'applicazione di mezzi tecnici nel territorio di quello Stato Parte; E

(b) Obbligare un fornitore di servizi, nell'ambito delle sue capacità tecniche esistenti:

(i) raccogliere o registrare, mediante l'applicazione di mezzi tecnici nel territorio di quello Stato Parte; O

(ii) Cooperare e assistere le autorità competenti nella raccolta o registrazione di:

dati sul traffico, in tempo reale, associati a comunicazioni specifiche nel suo territorio trasmessi mediante un sistema tecnologico di informazione e comunicazione.

2. Qualora uno Stato Parte, a causa dei principi del proprio ordinamento giuridico interno, non possa adottare le misure di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, può invece adottare la legislazione e le altre misure necessarie per garantire la realtà -raccolta o registrazione temporale dei dati sul traffico associati a comunicazioni specifiche trasmesse nel suo territorio, mediante l'applicazione di mezzi tecnici in quel territorio.

3. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per obbligare un fornitore di servizi a mantenere riservato l'esercizio di qualsiasi potere previsto nel presente articolo e qualsiasi informazione ad esso relativa.

Articolo 30. Intercettazione dei dati sui contenuti

[referendum pubblicitario concordato]

1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie, in relazione a una serie di reati gravi da determinare dal diritto interno, per conferire alle proprie autorità competenti il potere di:

(a) Raccogliere o registrare, attraverso l'applicazione di mezzi tecnici nel territorio di quello Stato Parte; E

(b) Obbligare un fornitore di servizi, nell'ambito delle sue capacità tecniche esistenti:

(i) raccogliere o registrare, mediante l'applicazione di mezzi tecnici nel territorio di quello Stato Parte; O

(ii) Cooperare e assistere le autorità competenti nella raccolta o registrazione di;

dati sul contenuto, in tempo reale, di comunicazioni specifiche effettuate nel suo territorio trasmesse mediante un sistema tecnologico dell'informazione e della comunicazione.

2. Qualora uno Stato Parte, a causa dei principi del proprio ordinamento giuridico interno, non possa adottare le misure di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, può invece adottare la legislazione e le altre misure necessarie per garantire la realtà -raccolta o registrazione temporale dei dati relativi al contenuto di comunicazioni specifiche nel suo territorio, attraverso l'applicazione di mezzi tecnici in quel territorio.

3. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per obbligare un fornitore di servizi a mantenere riservato l'esercizio di qualsiasi potere previsto nel presente articolo e qualsiasi informazione ad esso relativa.

Articolo 31. Congelamento, sequestro e confisca dei proventi di reato

[referendum pubblicitario concordato]

1. Ciascuno Stato Parte adotta, nella misura massima possibile nell'ambito del proprio ordinamento giuridico interno, le misure necessarie per consentire la confisca di:

a) i proventi di reati derivanti da reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione o i beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi;

(b) Beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.

2. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per consentire l'identificazione, il rintracciamento, il congelamento o il sequestro di qualsiasi oggetto di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini di un'eventuale confisca.

3. Ciascuno Stato Parte adotta, in conformità al proprio diritto interno, la legislazione e le altre misure necessarie per regolare l'amministrazione da parte delle autorità competenti dei beni congelati, sequestrati o confiscati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4. Se i proventi di reato sono stati trasformati o convertiti, in tutto o in parte, in altri beni, sono soggetti alle misure di cui al presente articolo, in luogo dei proventi, tali beni.

5. Se i proventi di reato sono stati mescolati con beni acquisiti da fonti legittime, tali beni sono passibili di confisca, fatti salvi i poteri di congelamento o di sequestro, fino a concorrenza del valore accertato dei proventi mescolati.
6. Sono soggetti alle misure di cui al presente articolo anche i redditi o le altre utilità derivanti da proventi di reato, da beni nei quali i proventi di reato sono stati trasformati o convertiti o da beni con i quali i proventi di reato sono stati mescolati, allo stesso modo e nella stessa misura dei proventi di reato.
7. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 50 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte autorizza i propri tribunali o altre autorità competenti a ordinare che i documenti bancari, finanziari o commerciali siano resi disponibili o siano sequestrati. Uno Stato Parte non può rifiutarsi di agire ai sensi delle disposizioni del presente paragrafo sulla base del segreto bancario.
8. Ciascuno Stato Parte può prendere in considerazione la possibilità di esigere che un delinquente dimostri l'origine lecita dei presunti proventi di reato o di altri beni soggetti a confisca, nella misura in cui tale esigenza è coerente con i principi del proprio diritto interno e con la natura dei procedimenti giudiziari e di altro tipo.
9. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate come lesive dei diritti dei terzi in buona fede.
10. Niente di quanto contenuto nel presente articolo pregiudica il principio secondo cui le misure a cui si riferisce devono essere definite e attuate in conformità con le disposizioni del diritto interno di uno Stato Parte.

Articolo 32. Istituzione del casellario giudiziale

[referendum pubblicitario concordato]

Ciascuno Stato Parte può adottare la legislazione o altre misure necessarie per prendere in considerazione, nei termini e allo scopo che ritiene opportuno, qualsiasi precedente condanna in un altro Stato di un presunto autore del reato allo scopo di utilizzare tale informazioni nei procedimenti penali relativi ad un reato stabilito ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 33. Protezione dei testimoni

[referendum pubblicitario concordato]

1. Ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate, in conformità con la propria legislazione nazionale e nell'ambito dei propri mezzi, per fornire una protezione effettiva da potenziali ritorsioni o intimidazioni ai testimoni che rendono testimonianza o, in buona fede e per motivi ragionevoli, forniscono informazioni riguardanti i reati accertati in conformità con la presente Convenzione o cooperare in altro modo con le autorità investigative o giudiziarie e, se del caso, con i loro parenti e altre persone a loro vicine.
2. Le misure previste dal comma 1 del presente articolo possono comprendere, inter alia, fatti salvi i diritti dell'imputato, compreso il diritto ad un giusto processo:
 - (a) Stabilire procedure per la protezione fisica di tali persone, come, nella misura necessaria e fattibile, trasferirle e consentire, se del caso, la non divulgazione o limitazioni alla divulgazione delle informazioni riguardanti l'identità e il luogo in cui si trovano tali persone;
 - (b) Fornire norme probatorie per consentire che le testimonianze siano rese in modo da garantire la sicurezza del testimone, ad esempio consentendo che la testimonianza venga resa attraverso l'uso di tecnologie di comunicazione come collegamenti video o altri mezzi adeguati
significa.
3. Gli Stati parti prenderanno in considerazione la possibilità di stipulare accordi o intese con altri Stati per la ricollocazione delle persone di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle vittime in quanto testimoni.

*Articolo 34. Assistenza e protezione delle vittime**[referendum pubblicitario concordato]*

1. Ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate nell'ambito dei propri mezzi per fornire assistenza e protezione alle vittime dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, in particolare nei casi di minaccia di ritorsioni o intimidazioni.
2. Ciascuno Stato Parte, fatto salvo il proprio diritto interno, stabilisce procedure adeguate per garantire l'accesso al risarcimento e alla restituzione per le vittime dei reati stabiliti in conformità con la presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte, nel rispetto del proprio diritto interno, consente che le opinioni e le preoccupazioni delle vittime siano presentate e prese in considerazione nelle fasi appropriate del procedimento penale contro gli autori del reato in modo non pregiudizievole per i diritti della difesa.
4. Per quanto riguarda i reati stabiliti ai sensi degli articoli da 14 a 16 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte, fatto salvo il proprio diritto interno, adotta misure per fornire assistenza alle vittime di tali reati, compreso il recupero dei loro oggetti fisici e psicologici, in cooperazione con le pertinenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative e altri elementi della società civile.
5. Nell'applicare le disposizioni dei paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, ciascuno Stato Parte tiene conto dell'età, del sesso e delle circostanze e dei bisogni particolari delle vittime, comprese le circostanze e i bisogni particolari dei minori.
6. Ciascuno Stato Parte, nella misura compatibile con il proprio quadro giuridico nazionale, adotta misure efficaci per garantire il rispetto delle richieste di rimuovere o rendere inaccessibile il contenuto descritto negli articoli 14 e 16 della presente Convenzione.

Capitolo V

Cooperazione internazionale

Articolo 35. Principi generali della cooperazione internazionale

1. Gli Stati parti cooperano tra loro in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, nonché con gli altri strumenti internazionali applicabili sulla cooperazione internazionale in materia penale, e le leggi nazionali, allo scopo di:
 - a) le indagini, i procedimenti giudiziari e i procedimenti giudiziari relativi ai reati penali stabiliti in conformità alla presente Convenzione, compresi il congelamento, il sequestro, la confisca e la restituzione dei proventi di tali reati;
 - (b) La raccolta, l'ottenimento, la conservazione e la condivisione di prove in formato elettronico forma di reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione;
 - (c) La raccolta, l'ottenimento, la conservazione e la condivisione di prove in forma elettronica di qualsiasi crimine grave, compresi i crimini gravi stabiliti in conformità con altre convenzioni e protocolli applicabili delle Nazioni Unite in vigore al momento dell'adozione della presente Convenzione.
2. Ai fini della raccolta, dell'ottenimento, della conservazione e della condivisione delle prove in formato elettronico dei reati previsti dal paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, i relativi paragrafi dell'articolo 40 e degli articoli da 41 a 46 di questa Convenzione si applicano.
3. In materia di cooperazione internazionale, ogni volta che la doppia incriminazione è considerata un requisito, essa sarà considerata soddisfatta indipendentemente dal fatto che le leggi dello Stato Parte richiesto collochino il reato nella stessa categoria di reato o denominino il reato con la stessa terminologia di quello Stato Parte richiedente, se la condotta alla base del reato per il quale si richiede assistenza costituisce un reato ai sensi delle leggi di entrambi gli Stati Parte.

Articolo 36. Protezione dei dati personali

[referendum pubblicitario concordato]

1. (a) Uno Stato Parte che trasferisce dati personali ai sensi della presente Convenzione lo farà in conformità con la propria legislazione nazionale e con tutti gli obblighi che la Parte trasferente può avere ai sensi del diritto internazionale applicabile. Gli Stati parti non sono tenuti a trasferire dati personali in conformità alla presente Convenzione se i dati non possono essere forniti in conformità con le loro leggi applicabili in materia di protezione dei dati personali;

(b) Laddove il trasferimento di dati personali non sia conforme al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, gli Stati parti possono cercare di imporre condizioni adeguate, in conformità con tali leggi applicabili, per ottenere la conformità al fine di rispondere a una richiesta di dati personali;

(c) Gli Stati parti sono incoraggiati a stabilire accordi bilaterali o multilaterali Disposizioni per facilitare il trasferimento dei dati personali.

2. Per i dati personali trasferiti in conformità alla presente Convenzione, gli Stati Parti garantiscono che i dati personali ricevuti siano soggetti a garanzie efficaci e adeguate nei rispettivi quadri giuridici degli Stati Parte.

3. Al fine di trasferire dati personali ottenuti in conformità alla presente Convenzione a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, uno Stato Parte notifica la sua intenzione allo Stato Parte trasferente originario e ne richiede l'autorizzazione. Lo Stato Parte trasferirà tali dati personali solo con l'autorizzazione dello Stato Parte trasferente originario, il quale può richiedere che l'autorizzazione sia fornita in forma scritta.

Articolo 37. Estradizione

[referendum pubblicitario concordato]

1. Il presente articolo si applica ai reati penali stabiliti conformemente alla presente Convenzione quando la persona oggetto della richiesta di estradizione si trova nel territorio dello Stato Parte richiesto, a condizione che il reato per il quale è richiesta l'estradizione sia punibile secondo il diritto interno sia dello Stato Parte richiedente che dello Stato Parte richiesto. Quando l'estradizione è richiesta allo scopo di scontare una pena detentiva definitiva o un'altra forma di detenzione imposta in relazione ad un reato soggetto a estradizione, lo Stato Parte richiesto può concedere l'estradizione in conformità con il diritto interno.

2. Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato Parte la cui legislazione lo consente può concedere l'estradizione di una persona per uno qualsiasi dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione che non sono punibili secondo la propria legislazione interna.

3. Se la richiesta di estradizione comprende più reati distinti, di cui almeno uno è estraibile ai sensi del presente articolo e alcuni dei quali non lo sono a causa della durata della reclusione ma si riferiscono a reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione, lo Stato richiesto La Parte può applicare il presente articolo anche a tali reati.

4. Ciascuno dei reati ai quali si applica il presente articolo sarà considerato incluso come reato soggetto a estradizione in qualsiasi trattato di estradizione esistente tra gli Stati Parti. Gli Stati parti si impegnano a includere tali reati come reati soggetti a estradizione in ogni trattato di estradizione che sarà concluso tra loro.

5. Se uno Stato Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non ha alcun trattato di estradizione, può considerare la presente Convenzione come base giuridica per l'estradizione per qualsiasi reato al quale si applica questo articolo.

6. Gli Stati parti che subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato devono:

(a) Al momento del deposito dei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o accesso alla presente Convenzione, informano il Segretario Generale della

se le Nazioni Unite prenderanno questa Convenzione come base giuridica per la cooperazione in materia di estradizione con altri Stati Parte di questa Convenzione; E

(b) Se non prendono questa Convenzione come base giuridica per la cooperazione in materia di estradizione, cercano, se del caso, di concludere trattati sull'extradizione con altri Stati Parte di questa Convenzione al fine di attuare questo articolo.

7. Gli Stati parti che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato riconosceranno tra loro i reati ai quali si applica il presente articolo come reati estradabili.

8. L'extradizione è soggetta alle condizioni previste dal diritto interno dello Stato Parte richiesto o dai trattati di estradizione applicabili, comprese, inter alia, le condizioni relative alla pena minima richiesta per l'extradizione e i motivi in base ai quali lo Stato Parte richiesto può rifiutare l'extradizione.

9. Gli Stati parti, nel rispetto del loro diritto interno, si adoperano per accelerare le procedure di estradizione e per semplificare i relativi requisiti probatori rispetto a qualsiasi reato al quale si applica il presente articolo.

10. Fatte salve le disposizioni del proprio diritto interno e dei propri trattati di estradizione, lo Stato Parte richiesto può, una volta accertato che le circostanze lo giustificano e sono urgenti, e su richiesta dello Stato Parte richiedente, anche quando la richiesta è trasmessa attraverso canali esistenti dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale, prendere in custodia una persona di cui si chiede l'extradizione e che è presente sul suo territorio o adottare altre misure adeguate per garantire la presenza di quella persona al procedimento di estradizione.

11. Uno Stato Parte nel cui territorio viene trovato un presunto colpevole, se non estrada tale persona per un reato al quale si applica il presente articolo esclusivamente sulla base del fatto che la persona è un suo cittadino, deve, su richiesta di lo Stato Parte che richiede l'extradizione, è obbligato a sottoporre il caso senza indebito ritardo alle proprie autorità competenti ai fini dell'azione giudiziaria. Tali autorità prenderanno le loro decisioni e condurranno i loro procedimenti come nel caso di qualsiasi altro reato di natura comparabile ai sensi del diritto interno di quello Stato Parte. Gli Stati parti interessati cooperano tra loro, in particolare sugli aspetti procedurali e probatori, per garantire l'efficienza di tale procedimento giudiziario.

12. Ogni volta che uno Stato Parte è autorizzato dalla sua legislazione nazionale ad estradare o consegnare in altro modo uno dei suoi cittadini solo a condizione che la persona venga restituita a quello Stato Parte per scontare la pena inflitta a seguito del processo o del procedimento per il quale è stata richiesta l'extradizione o la consegna della persona e che lo Stato Parte e lo Stato Parte che richiede l'extradizione della persona concordano con questa opzione e con altri termini che potrebbero ritenere appropriati, tale estradizione o consegna condizionale sarà sufficiente per adempiere all'obbligo stabilito al paragrafo 11 di questo articolo.

13. Se l'extradizione, richiesta ai fini dell'esecuzione di una pena, viene rifiutata perché la persona richiesta è un cittadino dello Stato Parte richiesto, lo Stato Parte richiesto dovrà, se il suo diritto interno lo consente e in conformità con i requisiti di tale diritto, su richiesta dello Stato Parte richiedente, prendere in considerazione l'esecuzione della pena inflitta ai sensi del diritto interno dello Stato Parte richiedente o il resto di essa.

14. A chiunque nei confronti del quale si svolge un procedimento in relazione a uno dei reati ai quali si applica il presente articolo è garantito un trattamento equo in tutte le fasi del procedimento, compreso il godimento di tutti i diritti e le garanzie previste dalla legislazione interna dello Stato. Stato Parte nel cui territorio si trova detta persona.

15. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà essere interpretata come un obbligo di estradizione se lo Stato Parte richiesto ha fondati motivi per ritenere che la richiesta sia stata presentata allo scopo di perseguire o punire una persona a causa del sesso, della razza, della lingua di quella persona, , religione, nazionalità, origine etnica o politica

opinioni, o che l'adempimento della richiesta potrebbe arrecare pregiudizio alla posizione di quella persona per uno qualsiasi di questi motivi.

16. Gli Stati parti non possono rifiutare una richiesta di estradizione per il solo motivo che si ritiene che il reato coinvolga anche questioni fiscali.

17. Prima di rifiutare l'estradizione, lo Stato Parte richiesto, se del caso, si consulta con lo Stato Parte richiedente per fornirgli ampie opportunità di presentare le sue opinioni e di fornire informazioni pertinenti alle sue accuse.

18. Lo Stato Parte richiesto informa lo Stato Parte richiedente della sua decisione riguardo all'estradizione. Lo Stato Parte richiesto informa lo Stato Parte richiedente di qualsiasi motivo di rifiuto dell'estradizione, a meno che allo Stato Parte richiesto non sia impedito di farlo dalla sua legislazione nazionale o dai suoi obblighi giuridici internazionali.

19. Ciascuno Stato Parte, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, comunica al Segretario Generale delle Nazioni Unite il nome e l'indirizzo di un'autorità incaricata di presentare o ricevere richieste di estradizione o arresto provvisorio. Il Segretario Generale istituirà e manterrà aggiornato un registro delle autorità così designate dagli Stati Parti. Ciascuno Stato Parte garantisce che i dati contenuti nel registro siano sempre corretti.

20. Gli Stati parti cercheranno di concludere accordi o intese bilaterali e multilaterali per effettuare o rafforzare l'efficacia dell'estradizione.

Articolo 38. Trasferimento dei condannati

[referendum pubblicitario concordato]

Gli Stati parti possono, tenendo conto dei diritti delle persone condannate, prendere in considerazione la conclusione di accordi o intese bilaterali o multilaterali sul trasferimento nel loro territorio di persone condannate alla reclusione o ad altre forme di privazione della libertà per reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, in affinché possano completare le loro frasi. Gli Stati parti possono anche prendere in considerazione questioni relative al consenso, alla riabilitazione e alla reintegrazione.

Articolo 39. Trasferimento del procedimento penale

[referendum pubblicitario concordato]

1. Gli Stati parti prendono in considerazione la possibilità di trasferirsi reciprocamente i procedimenti penali relativi ad un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione qualora tale trasferimento sia ritenuto nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia, in particolare nei casi in cui più giurisdizioni sono coinvolti, al fine di concentrare l'azione penale.

2. Se uno Stato Parte che subordina il trasferimento di un procedimento penale all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di trasferimento da un altro Stato Parte con il quale non ha alcun trattato in materia, può considerare la presente Convenzione come base giuridica per il trasferimento di un procedimento penale. procedimento penale per qualsiasi reato al quale si applica il presente articolo.

Articolo 40. Principi generali e procedure relative all'assistenza giudiziaria reciproca

1. Gli Stati parti si prestano reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria nelle indagini, nei procedimenti penali e nei procedimenti giudiziari in relazione ai reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, e ai fini della raccolta di prove in forma elettronica dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione. presente Convenzione, nonché dei reati gravi. *[referendum pubblicitario concordato]*

2. L'assistenza giudiziaria reciproca sarà concessa nella misura più ampia possibile ai sensi delle leggi, dei trattati, degli accordi e delle intese pertinenti dello Stato Parte richiesto per quanto riguarda le indagini, i procedimenti giudiziari e i procedimenti giudiziari in relazione al

reati per i quali una persona giuridica può essere ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 18 della presente Convenzione nello Stato Parte richiedente. *[referendum pubblicitario concordato]*

3. L'assistenza giudiziaria da prestarsi ai sensi del presente articolo può essere richiesta per uno dei seguenti scopi:

- (a) acquisire prove o dichiarazioni da persone;
- (b) Effettuare la notificazione di atti giudiziari;
- (c) esecuzione di perquisizioni, sequestri e congelamenti;
- (d) ricercare o accedere in modo simile, sequestrare o mettere in sicurezza in modo simile e divulgare dati elettronici archiviati mediante un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione ai sensi dell'articolo 44 della presente Convenzione;
- (e) Raccolta dei dati sul traffico in tempo reale ai sensi dell'articolo 45 della presente convenzione;
- (f) intercettare i dati relativi al contenuto ai sensi dell'articolo 46 della presente Convenzione;
- (g) Esaminare oggetti e siti;
- (h) Fornire informazioni, prove e valutazioni di esperti; *[referendum pubblicitario concordato]*
- (i) Fornire originali o copie autenticate di documenti e registrazioni pertinenti, compresi documenti governativi, bancari, finanziari, aziendali o aziendali;
- (j) Identificare o rintracciare procedimenti di reato, proprietà, strumenti o altre cose per scopi ovvi;
- (k) Facilitare la comparizione volontaria delle persone nello Stato richiedente Festa;
- (l) Recupero dei proventi di reato; *[referendum pubblicitario concordato]*
- (m) Qualsiasi altro tipo di assistenza che non sia contraria alla legislazione interna dello Stato Parte richiesto. *[referendum pubblicitario concordato]*

4. Fatto salvo il diritto interno, le autorità competenti di uno Stato Parte possono, senza previa richiesta, trasmettere informazioni relative a questioni penali ad un'autorità competente di un altro Stato Parte qualora ritengano che tali informazioni potrebbero aiutare l'autorità ad intraprendere o concludere con successo indagini e procedimenti penali o potrebbero sfociare in una richiesta formulata da quest'ultimo Stato Parte ai sensi della presente Convenzione. *[referendum pubblicitario concordato]*

5. La trasmissione delle informazioni ai sensi del comma 4 del presente articolo non pregiudica le indagini e i procedimenti penali nello Stato delle autorità competenti che hanno fornito le informazioni. Le autorità competenti che ricevono le informazioni ottemperano alla richiesta di riservatezza, anche temporanea, o di limitazioni al loro utilizzo. Tuttavia, ciò non impedisce allo Stato Parte ricevente di divulgare nel corso del suo procedimento informazioni a discarico dell'imputato. In tal caso, lo Stato Parte ricevente dovrà avvisare lo Stato Parte trasmittente prima della divulgazione e, se richiesto, consultarsi con lo Stato Parte trasmittente. Se, in un caso eccezionale, il preavviso non è possibile, lo Stato Parte ricevente informerà senza indugio lo Stato Parte trasmittente della divulgazione. *[referendum pubblicitario concordato]*

6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli obblighi derivanti da qualsiasi altro trattato, bilaterale o multilaterale, che regola o regolerà, in tutto o in parte, l'assistenza giudiziaria reciproca. *[referendum pubblicitario concordato]*

7. I paragrafi da 8 a 31 del presente articolo si applicano alle richieste presentate ai sensi del presente articolo se gli Stati parti in questione non sono vincolati da un trattato di mutua assistenza giudiziaria. Se tali Stati parti sono vincolati da tale trattato, si applicheranno le corrispondenti disposizioni di tale trattato a meno che gli Stati parti non concordino di applicare i paragrafi da 8 a 31 del presente articolo in loro vece. Gli Stati parti sono fortemente incoraggiati

applicare le disposizioni di tali paragrafi se facilitano la cooperazione. [*referendum concordato*]

8. Gli Stati parti possono rifiutarsi di prestare assistenza ai sensi del presente articolo sulla base dell'assenza di doppia incriminazione. Tuttavia, lo Stato Parte richiesto può, quando lo ritiene opportuno, fornire assistenza, nella misura in cui decide a sua discrezione, indipendentemente dal fatto che la condotta costituisca un reato ai sensi del diritto interno dello Stato Parte richiesto. L'assistenza può essere rifiutata quando le richieste riguardano questioni di natura *de minimis* o questioni per le quali la cooperazione o l'assistenza richiesta è disponibile ai sensi di altre disposizioni della presente Convenzione. [*referendum pubblicitario concordato*]

9. Una persona che è detenuta o sta scontando una pena nel territorio di uno Stato Parte e la cui presenza in un altro Stato Parte è richiesta a fini di identificazione, testimonianza o altrimenti per fornire assistenza nell'ottenimento di prove per indagini, procedimenti penali o procedimenti giudiziari in relazione ai reati previsti dalla presente Convenzione può essere trasferito se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) La persona dà il consenso informato;

(b) Le autorità competenti di entrambi gli Stati Parte concordano, fatto salvo ciò condizioni che gli Stati parti riterranno opportune.

[*referendum pubblicitario concordato*]

10. Ai fini del comma 9 del presente articolo:

(a) Lo Stato Parte verso il quale la persona viene trasferita avrà l'autorità e l'obbligo di tenere in custodia la persona trasferita, salvo diversa richiesta o autorizzazione dello Stato Parte dal quale la persona è stata trasferita;

(b) Lo Stato Parte verso il quale la persona viene trasferita adempie senza indugio al proprio obbligo di riportare la persona sotto la custodia dello Stato Parte dal quale la persona è stata trasferita come concordato in precedenza, o come altrimenti concordato, dalle autorità competenti di entrambi gli Stati parti;

(c) Lo Stato Parte verso il quale la persona viene trasferita non richiede lo Stato Parte dal quale la persona è stata trasferita avviare una procedura di estradizione per il ritorno della persona;

(d) La persona trasferita riceverà credito per l'esecuzione della pena scontata nello Stato dal quale è stata trasferita per il tempo trascorso sotto la custodia dello Stato Parte verso il quale la persona è stata trasferita.

[*referendum pubblicitario concordato*]

11. A meno che lo Stato Parte dal quale una persona deve essere trasferita ai sensi dei paragrafi 9 e 10 del presente articolo non acconsenta, tale persona, indipendentemente dalla sua nazionalità, non sarà perseguita, detenuta, punita o soggetta a qualsiasi altra restrizione della libertà nel territorio dello Stato nel quale la persona è trasferita per atti, omissioni o condanne anteriori alla partenza della persona dal territorio dello Stato dal quale è stata trasferita. [*referendum pubblicitario concordato*]

12. (a) Ciascuno Stato Parte designerà una o più autorità centrali che avranno la responsabilità e il potere di ricevere richieste di assistenza giudiziaria reciproca e di eseguirle o di trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione.

Qualora uno Stato Parte abbia una regione o un territorio speciale con un sistema separato di mutua assistenza giudiziaria, può designare un'autorità centrale distinta che avrà la stessa funzione per quella regione o territorio;

(b) Le autorità centrali assicurano la rapida e corretta esecuzione o trasmissione delle richieste ricevute. Quando l'autorità centrale trasmette la richiesta a un'autorità competente per l'esecuzione, incoraggia la rapida e corretta esecuzione della richiesta da parte dell'autorità competente;

c) Il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà informato dell'autorità centrale designata a tal fine nel momento in cui ciascuno Stato Parte deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, e istituirà e manterrà aggiornato un registro delle autorità centrali designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato Parte garantisce che i dati contenuti nel registro siano sempre corretti;

(d) Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e qualsiasi comunicazione ad esse correlata saranno trasmesse alle autorità centrali designate dagli Stati Parti. Tale requisito non pregiudica il diritto di uno Stato Parte di richiedere che tali richieste e comunicazioni gli siano indirizzate attraverso i canali diplomatici e, in circostanze urgenti, se gli Stati Parte sono d'accordo, se possibile attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale.

[referendum pubblicitario concordato]

13. Le richieste devono essere presentate per iscritto o, ove possibile, con qualsiasi mezzo in grado di produrre una traccia scritta, in una lingua accettabile per lo Stato Parte richiesto, in condizioni che consentano a tale Stato Parte di stabilirne l'autenticità. Al Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà notificata la lingua o le lingue accettate da ciascuno Stato Parte nel momento in cui deposita il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. In circostanze urgenti e ove concordato dagli Stati parti, le richieste possono essere formulate oralmente, ma devono essere immediatamente confermate per iscritto. *[referendum pubblicitario concordato]*

14. Ove non vietato dalle rispettive leggi, le autorità centrali degli Stati Parte sono incoraggiate a trasmettere e ricevere richieste di assistenza giudiziaria reciproca, e le comunicazioni ad esse relative, nonché prove, in formato elettronico in condizioni che consentano allo Stato Parte richiesto di stabilirne l'autenticità. e garantire la sicurezza delle comunicazioni. *[referendum pubblicitario concordato]*

15. Una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca contiene:

a) l'identità dell'autorità che presenta la richiesta;

(b) L'oggetto e la natura dell'indagine, dell'azione giudiziaria o del procedimento giudiziario a cui si riferisce la richiesta e il nome e le funzioni dell'autorità che conduce l'indagine, l'azione giudiziaria o il procedimento giudiziario;

(c) Una sintesi dei fatti rilevanti, salvo in relazione alle richieste di finalità della notificazione degli atti giudiziari;

(d) Una descrizione dell'assistenza richiesta e dettagli di qualsiasi procedura particolare che lo Stato Parte richiedente desidera che sia seguita;

(e) ove possibile e opportuno, l'identità, l'ubicazione e la nazionalità di qualsiasi persona interessata, nonché il paese di origine, la descrizione e l'ubicazione di qualsiasi voce o conto in questione;

(f) Se applicabile, il periodo di tempo per il quale le prove, le informazioni o si richiede altra assistenza; E

(g) Lo scopo per il quale si richiedono prove, informazioni o altra assistenza.

[referendum pubblicitario concordato]

16. Lo Stato Parte richiesto può richiedere ulteriori informazioni quando ciò risulti necessario per l'esecuzione della richiesta in conformità con il proprio diritto interno o quando possa agevolare tale esecuzione. *[referendum pubblicitario concordato]*

17. Una richiesta sarà eseguita in conformità con il diritto interno dello Stato Parte richiesto e, nella misura in cui non sia contrario al diritto interno dello Stato Parte richiesto e, ove possibile, in conformità con le procedure specificate nella richiesta. *[referendum pubblicitario concordato]*

18. Ove possibile e compatibilmente con i principi fondamentali del diritto interno, quando un individuo si trova nel territorio di uno Stato Parte e deve essere ascoltato come testimone, vittima o esperto dalle autorità giudiziarie di un altro Stato Parte, il primo Stato Parte può, su richiesta dell'altro, consentire che l'udienza si svolga tramite videoconferenza se non è possibile o auspicabile che la persona in questione compaia di persona nel territorio dello Stato Parte richiedente. Gli Stati Parte possono convenire che l'udienza sia condotta da un'autorità giudiziaria dello Stato Parte richiedente e assistita da un'autorità giudiziaria dello Stato Parte richiesto. Se lo Stato Parte richiesto non ha accesso ai mezzi tecnici necessari per tenere una videoconferenza, tali mezzi possono essere forniti dallo Stato Parte richiedente, di comune accordo. *[referendum pubblicitario concordato]*

19. Lo Stato Parte richiedente non trasmetterà né utilizzerà informazioni o prove fornite dallo Stato Parte richiesto per indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari diversi da quelli indicati nella richiesta senza il previo consenso dello Stato Parte richiesto. Nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce allo Stato Parte richiedente di rivelare nel corso del suo procedimento informazioni o prove a discarico dell'imputato. In quest'ultimo caso, lo Stato Parte richiedente dovrà avvisare lo Stato Parte richiesto prima della divulgazione e, se richiesto, consultarsi con lo Stato Parte richiesto. Se, in un caso eccezionale, il preavviso non è possibile, lo Stato Parte richiedente informa senza indugio lo Stato Parte richiesto della divulgazione. *[referendum pubblicitario concordato]*

20. Lo Stato Parte richiedente può richiedere che lo Stato Parte richiesto mantenga riservati i fatti e il merito della richiesta, salvo nella misura necessaria per dare esecuzione alla richiesta. Se lo Stato Parte richiesto non può ottemperare all'obbligo di riservatezza, ne informa tempestivamente lo Stato Parte richiedente. *[referendum pubblicitario concordato]*

21. L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata:

(a) Se la richiesta non è presentata in conformità con le disposizioni del presente articolo;

(b) Se lo Stato Parte richiesto ritiene probabile l'esecuzione della richiesta pregiudicare la sua sovranità, sicurezza, *ordine pubblico* o altri interessi essenziali;

(c) Se alle autorità dello Stato Parte richiesto fosse vietato dalla propria legislazione nazionale di intraprendere l'azione richiesta in relazione a un reato simile, se fosse stato oggetto di indagini, procedimenti penali o procedimenti giudiziari sotto la loro giurisdizione;

(d) Se ciò fosse contrario all'ordinamento giuridico dello Stato Parte richiesto relativa all'assistenza giudiziaria reciproca affinché la richiesta venga accolta.

22. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà essere interpretata come un obbligo di assistenza giudiziaria reciproca se lo Stato Parte richiesto ha fondati motivi di ritenere che la richiesta sia stata presentata allo scopo di perseguire o punire una persona a causa del suo sesso, razza, lingua, religione, nazionalità, origine etnica o opinioni politiche, o che l'adempimento della richiesta potrebbe arrecare pregiudizio alla posizione della persona per uno qualsiasi di questi motivi.

23. Gli Stati parti non possono rifiutare una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca per il solo motivo che si ritiene che il reato coinvolga anche questioni fiscali. *[referendum pubblicitario concordato]*

24. Gli Stati parti non possono rifiutarsi di prestare assistenza giudiziaria reciproca ai sensi del presente articolo per motivi di segreto bancario. *[referendum pubblicitario concordato]*

25. L'eventuale rifiuto dell'assistenza giudiziaria deve essere motivato. *[referendum pubblicitario concordato]*

26. Lo Stato Parte richiesto dà esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria reciproca al più presto possibile e tiene nella massima considerazione possibile le scadenze suggerite dallo Stato Parte richiedente e per le quali vengono fornite le ragioni, preferibilmente nella richiesta. Lo Stato Parte richiesto risponde alle ragionevoli richieste del

Stato Parte richiedente sullo stato della richiesta e sui progressi nella sua gestione. Lo Stato Parte richiedente informerà tempestivamente lo Stato Parte richiesto quando l'assistenza richiesta non è più necessaria. *[referendum pubblicitario concordato]*

27. L'assistenza giudiziaria reciproca può essere rinviata dallo Stato Parte richiesto sulla base del fatto che interferisce con un'indagine, un procedimento penale o un procedimento giudiziario in corso. *[referendum pubblicitario concordato]*

28. Prima di rifiutare una richiesta ai sensi del paragrafo 21 del presente articolo o di rinviarne l'esecuzione ai sensi del paragrafo 27 del presente articolo, lo Stato Parte richiesto si consulta con lo Stato Parte richiedente per valutare se l'assistenza può essere concessa in base ai termini e alle condizioni stabiliti ritiene necessario. Se lo Stato Parte richiedente accetta l'assistenza soggetta a tali condizioni, dovrà rispettarle. *[referendum pubblicitario concordato]*

29. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 11 del presente articolo, un testimone, un esperto o un'altra persona che, su richiesta dello Stato Parte richiedente, acconsente a testimoniare in un procedimento o a prestare assistenza in un'indagine, in un procedimento penale o in un procedimento giudiziario nel territorio dello Stato Parte richiedente non sarà perseguito, detenuto, punito o sottoposto a qualsiasi altra restrizione della libertà della persona in quel territorio in relazione ad atti, omissioni o condanne precedenti alla deportazione della persona dal territorio dello Stato richiesto. Tale salvacondotto cesserà quando il testimone, il perito o altra persona abbia avuto, per un periodo di 15 giorni consecutivi o per qualsiasi periodo concordato dagli Stati Parti a partire dalla data in cui la persona è stata ufficialmente informata della sua presenza non è più richiesta dalle autorità giudiziarie la possibilità di partire, è comunque rimasto volontariamente nel territorio dello Stato Parte richiedente o, dopo averlo lasciato, è ritornato di sua spontanea volontà. *[referendum pubblicitario concordato]*

30. I costi ordinari di esecuzione di una richiesta sono a carico dello Stato Parte richiesto, salvo diverso accordo tra gli Stati Parte interessati. Se per soddisfare la richiesta sono o saranno necessarie spese di natura sostanziale o straordinaria, gli Stati parti si consulteranno per determinare i termini e le condizioni alle quali la richiesta sarà eseguita, nonché il modo in cui i costi saranno sostenuti. *[referendum pubblicitario concordato]*

31. Lo Stato Parte richiesto:

(a) fornirà allo Stato Parte richiedente copie di atti, documenti o informazioni governativi in suo possesso che secondo la sua legislazione interna sono accessibili al pubblico in generale;

(b) Può, a sua discrezione, fornire allo Stato Parte richiedente, in toto, in parte o alle condizioni che ritiene appropriate, copie di atti, documenti o informazioni governative in suo possesso che secondo la sua legislazione nazionale non sono a disposizione del grande pubblico.

[referendum pubblicitario concordato]

32. Gli Stati Parti considereranno, se necessario, la possibilità di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali che potrebbero servire agli scopi, dare effetto pratico o migliorare le disposizioni del presente articolo. *[referendum pubblicitario concordato]*

Articolo 41. Rete 24 ore su 24, 7 giorni su 7

1. Ciascuno Stato Parte designa un punto di contatto disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al fine di garantire la fornitura di assistenza immediata ai fini di specifiche indagini penali, procedimenti penali o procedimenti giudiziari riguardanti reati stabiliti in conformità al presente Convenzione, o per la raccolta, l'ottenimento e la conservazione di prove in formato elettronico ai fini del paragrafo 3 del presente articolo e in relazione ai reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, nonché ai reati gravi.

2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà informato di tale punto di contatto e terrà un registro aggiornato dei punti di contatto designati ai fini del presente articolo e distribuirà annualmente agli Stati Parti l'elenco aggiornato dei punti di contatto. *[referendum pubblicitario concordato]*

3. Tale assistenza comprende l'agevolazione o, se consentito dalla legislazione nazionale e dalla pratica dello Stato Parte richiesto, l'attuazione diretta delle seguenti misure:

(a) La fornitura di consulenza tecnica;

(b) La conservazione dei dati elettronici memorizzati ai sensi degli articoli 42 e 43 della presente Convenzione, comprese, se del caso, le informazioni sull'ubicazione del fornitore di servizi, se note allo Stato Parte richiesto, per assistere lo Stato richiedente Parte che presenta la richiesta;

(c) la raccolta di prove e la fornitura di informazioni legali;

(d) la localizzazione dei sospetti; O

(e) La fornitura di dati elettronici per evitare un'emergenza.

[referendum pubblicitario concordato]

4. Il punto di contatto di uno Stato Parte avrà la capacità di effettuare comunicazioni con il punto di contatto di un altro Stato Parte su base rapida.

Se il punto di contatto designato da uno Stato Parte non fa parte dell'autorità o delle autorità di tale Stato Parte responsabili dell'assistenza giudiziaria reciproca o dell'estradizione, il punto di contatto garantisce di essere in grado di coordinarsi rapidamente con tale autorità o con tali autorità. *[referendum pubblicitario concordato]*

5. Ciascuno Stato Parte garantisce la disponibilità di personale formato e attrezzato per garantire il funzionamento della rete 24 ore su 24, 7 giorni su 7. *[referendum pubblicitario concordato]*

6. Gli Stati parti possono anche utilizzare e rafforzare le reti autorizzate esistenti di punti di contatto, ove applicabile, ed entro i limiti delle loro leggi nazionali, comprese le reti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per la criminalità informatica dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale per un rapido intervento della polizia cooperazione di polizia e altri metodi di cooperazione per lo scambio di informazioni. *[referendum pubblicitario concordato]*

Articolo 42. Cooperazione internazionale allo scopo di una conservazione rapida dei dati elettronici archiviati

1. Uno Stato Parte può chiedere ad un altro Stato Parte di ordinare o altrimenti ottenere, ai sensi dell'articolo 25 della presente Convenzione, la rapida conservazione dei dati elettronici archiviati mediante un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione situato nel territorio di quell'altro Stato Parte, e rispetto ai quali lo Stato Parte richiedente intende presentare una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca nella perquisizione o accesso simile, sequestro o messa in sicurezza simile, o divulgazione dei dati elettronici. *[referendum pubblicitario concordato]*

2. Lo Stato Parte richiedente può utilizzare la rete attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, prevista dall'articolo 41 della presente Convenzione per cercare informazioni sull'ubicazione dei dati elettronici archiviati mediante un sistema tecnologico dell'informazione e della comunicazione e, se del caso, informazioni sull'ubicazione del fornitore del servizio. *[referendum pubblicitario concordato]*

3. La richiesta di conservazione presentata ai sensi del comma 1 del presente articolo specifica:

(a) L'autorità che richiede la conservazione;

(b) Il reato oggetto di un'indagine penale, di un procedimento giudiziario o di un procedimento giudiziario e una breve sintesi dei fatti correlati;

(c) i dati elettronici archiviati da conservare e il loro rapporto con il reato;

(d) qualsiasi informazione disponibile che identifichi il custode dei dati elettronici archiviati o l'ubicazione del sistema tecnologico di informazione e comunicazione;

(e) La necessità della conservazione;

(f) Che lo Stato Parte richiedente intende presentare una richiesta di assistenza legale reciproca nella perquisizione o accesso simile, sequestro o messa in sicurezza simile, o divulgazione dei dati elettronici archiviati;

(g) Se del caso, la necessità di mantenere riservata la richiesta di conservazione e di non avvisare l'utente.

[referendum pubblicitario concordato]

4. Dopo aver ricevuto la richiesta da un altro Stato Parte, lo Stato Parte richiesto adotta tutte le misure appropriate per preservare rapidamente i dati elettronici specificati in conformità con la propria legislazione nazionale. Ai fini della risposta ad una richiesta, la doppia incriminabilità non è richiesta come condizione per fornire tale conservazione. *[referendum pubblicitario concordato]*

5. Uno Stato Parte che richiede la doppia incriminazione come condizione per rispondere a una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca nella perquisizione o nell'accesso simile, nel sequestro o nella messa in sicurezza simile, o nella divulgazione di dati elettronici archiviati può, per quanto riguarda reati diversi da quelli stabiliti in Conformemente a tale Convenzione, si riserva il diritto di rifiutare la richiesta di conservazione ai sensi del presente articolo nei casi in cui abbia motivo di ritenere che, al momento della divulgazione, la condizione della doppia incriminabilità non poteva essere soddisfatta. *[referendum pubblicitario concordato]*

6. Inoltre, una richiesta di conservazione può essere respinta soltanto sulla base dei motivi contenuti nell'articolo 40, paragrafo 21, lettere b) ec), e paragrafo 22, della presente Convenzione.

7. Qualora lo Stato Parte richiesto ritenga che la conservazione non garantirà la futura disponibilità dei dati o minaccerà la riservatezza o pregiudicherà in altro modo l'indagine dello Stato Parte richiedente, ne informerà tempestivamente lo Stato Parte richiedente, che determinerà quindi se lo Stato Parte richiedente la richiesta dovrebbe essere comunque eseguita. *[referendum pubblicitario concordato]*

8. Qualsiasi conservazione effettuata in risposta ad una richiesta avanzata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo avrà una durata non inferiore a 60 giorni, al fine di consentire allo Stato Parte richiedente di presentare una richiesta di perquisizione o accesso analogo, sequestro o protezione simile o divulgazione dei dati. Dopo aver ricevuto tale richiesta, i dati continueranno a essere conservati in attesa di una decisione in merito. *[referendum pubblicitario concordato]*

9. Prima della scadenza del periodo di conservazione di cui al paragrafo 8 del presente articolo, lo Stato Parte richiedente può richiedere una proroga del periodo di conservazione. *[referendum pubblicitario concordato]*

Articolo 43. Cooperazione internazionale ai fini di una rapida divulgazione dei dati sul traffico conservati

1. Qualora, nel corso dell'esecuzione di una richiesta presentata ai sensi dell'articolo 42 della presente Convenzione per la conservazione dei dati sul traffico riguardanti una comunicazione specifica, lo Stato Parte richiesto scopre che un fornitore di servizi di un altro Stato Parte era coinvolto nella trasmissione della comunicazione, lo Stato Parte richiesto comunica tempestivamente allo Stato Parte richiedente una quantità di dati sul traffico sufficiente per identificare il fornitore di servizi e il percorso attraverso il quale la comunicazione è stata trasmessa. *[referendum pubblicitario concordato]*

2. La divulgazione dei dati sul traffico ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può essere rifiutata solo sulla base dei motivi contenuti nell'articolo 40, paragrafo 21 b) ec) e paragrafo 22 della presente Convenzione.

*Articolo 44. Assistenza giudiziaria reciproca nell'accesso ai
dati elettronici archiviati*

[referendum pubblicitario concordato]

1. Uno Stato Parte può richiedere a un altro Stato Parte di ricercare o accedere in modo simile, sequestrare o mettere in sicurezza e divulgare in modo simile dati elettronici archiviati mediante un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione situato nel territorio dello Stato Parte richiesto, compresi i dati elettronici che hanno stati conservati ai sensi dell'articolo 42 della presente Convenzione.

2. Lo Stato Parte richiesto risponde alla richiesta applicando gli strumenti e le leggi internazionali pertinenti di cui all'articolo 35 della presente Convenzione e in conformità con le altre disposizioni pertinenti del presente capitolo.

3. Alla richiesta è data risposta sollecita se:

(a) Ci sono ragioni per ritenere che i dati rilevanti siano particolarmente vulnerabile a perdita o modifica; O

b) Gli strumenti e le leggi di cui al paragrafo 2 del presente articolo prevedono altrimenti una cooperazione accelerata.

*Articolo 45. Mutua assistenza legale nella raccolta in tempo reale
dei dati sul traffico*

[referendum pubblicitario concordato]

1. Gli Stati parti si impegnano a fornirsi reciproca assistenza legale nella raccolta in tempo reale dei dati sul traffico associati a comunicazioni specifiche nel loro territorio trasmesse mediante un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, Tale assistenza è disciplinata dalle condizioni e dalle procedure previste dal diritto interno.

2. Ciascuno Stato Parte si adopera per fornire tale assistenza almeno per quanto riguarda i reati per i quali la raccolta di dati sul traffico in tempo reale sarebbe disponibile in un caso nazionale simile.

3. La richiesta formulata ai sensi del comma 1 del presente articolo specifica:

(a) il nome dell'autorità richiedente;

(b) Una sintesi dei fatti principali e della natura dell'indagine, procedimento giudiziario o procedimento giudiziario a cui si riferisce la richiesta;

(c) i dati elettronici in relazione ai quali è richiesta la raccolta dei dati di traffico e la loro relazione con il reato;

(d) qualsiasi dato disponibile che identifichi il proprietario o l'utente dei dati o l'ubicazione del sistema tecnologico di informazione e comunicazione;

(e) Giustificazione della necessità di raccogliere i dati sul traffico;

(f) Il periodo per il quale devono essere raccolti i dati sul traffico e una corrispondente giustificazione della sua durata.

*Articolo 46. Mutua assistenza giudiziaria
nell'intercettazione dei dati di contenuto*

[referendum pubblicitario concordato]

Gli Stati parti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza legale nella raccolta o registrazione in tempo reale dei dati relativi al contenuto di specifiche comunicazioni trasmesse mediante un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, nella misura consentita dai trattati ad essi applicabili o dai rispettivi regolamenti nazionali. legislazione.

*Articolo 47. Cooperazione tra forze dell'ordine**[referendum pubblicitario concordato]*

1. Gli Stati parti cooperano strettamente tra loro, in linea con i rispettivi sistemi giuridici e amministrativi nazionali, per migliorare l'efficacia delle azioni di contrasto ai reati stabiliti in conformità con la presente Convenzione. Gli Stati parti adottano, in particolare, misure efficaci:
 - (a) Migliorare e, ove necessario, stabilire canali di comunicazione tra le rispettive autorità, agenzie e servizi competenti, tenendo conto dei canali esistenti, compresi quelli dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale, al fine di facilitare lo scambio sicuro e rapido di informazioni riguardante tutti gli aspetti dei reati previsti dalla presente Convenzione, compresi, se gli Stati parti interessati lo ritengono opportuno, i collegamenti con altre attività criminali;
 - (b) Cooperare con altri Stati Parte nel condurre indagini con rispetto ai reati previsti dalla presente Convenzione riguardanti:
 - (i) l'identità, il luogo in cui si trovano e le attività delle persone sospettate di coinvolgimento in tali reati o l'ubicazione di altre persone interessate;
 - (ii) La circolazione dei proventi di reato o dei beni derivanti dalla commissione di tali reati;
 - (iii) Lo spostamento di beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati nella commissione di tali reati;
 - (c) Fornire, se del caso, elementi o dati necessari per scopi analitici o investigativi;
 - (d) Scambiare, se del caso, informazioni con altri Stati Parte riguardanti mezzi e metodi specifici utilizzati per commettere i reati stabiliti in conformità con la presente Convenzione, compreso l'uso di false identità, documenti contraffatti, alterati o falsi e altri mezzi per nascondere attività, nonché tattiche, tecniche e procedure relative alla criminalità informatica;
 - (e) facilitare un coordinamento efficace tra le rispettive autorità, agenzie e servizi competenti e promuovere lo scambio di personale e di altri esperti, compreso, soggetto ad accordi o intese bilaterali tra gli Stati Parte interessati, il distacco di ufficiali di collegamento;
 - f) scambiare informazioni e coordinare le misure amministrative e di altro tipo adottate, ove opportuno, allo scopo di individuare tempestivamente i reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.

2. Al fine di dare attuazione alla presente Convenzione, gli Stati Parti valutano la possibilità di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali sulla cooperazione diretta tra le loro forze dell'ordine e, ove tali accordi o intese già esistano, di modificarli. In assenza di tali accordi o intese tra gli Stati Parte interessati, gli Stati Parte possono considerare la presente Convenzione come base per la cooperazione reciproca in materia di applicazione della legge in relazione ai reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione. Ove opportuno, gli Stati parti faranno pieno uso di accordi o intese, comprese le organizzazioni internazionali o regionali, per rafforzare la cooperazione tra le loro forze dell'ordine.

*Articolo 48. Indagini congiunte**[referendum pubblicitario concordato]*

Gli Stati parti valutano la possibilità di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali in base ai quali, in relazione ai reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione che sono oggetto di indagini penali, procedimenti penali o procedimenti giudiziari in uno o più Stati, le autorità competenti interessate possono istituire organi investigativi congiunti. In assenza di tali accordi o intese, indagini congiunte possono essere intraprese di comune accordo caso per caso. Gli Stati

Le parti coinvolte garantiscono che la sovranità dello Stato parte nel cui territorio devono svolgersi tali indagini sia pienamente rispettata.

Articolo 49. Meccanismi per il recupero dei beni attraverso la cooperazione internazionale in materia di confisca

[referendum pubblicitario concordato]

1. Ciascuno Stato Parte, al fine di fornire assistenza giudiziaria reciproca ai sensi dell'articolo 50 della presente Convenzione per quanto riguarda i beni acquisiti attraverso o coinvolti nella commissione di un reato stabilito in conformità alla presente Convenzione, deve, in conformità con il proprio diritto interno:

(a) Adottare le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti di dare esecuzione a un ordine di confisca emesso da un tribunale di un altro Stato
Festa;

(b) Adottare le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti, ove abbiano giurisdizione, di ordinare la confisca di tali beni di origine straniera giudicando un reato di riciclaggio di denaro o qualsiasi altro reato che possa rientrare nella sua giurisdizione o mediante altre procedure autorizzate dalla sua legislazione nazionale; E

(c) Prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie per consentire la confisca di tali beni senza condanna penale nei casi in cui l'autore del reato non può essere perseguito a causa di morte, fuga o assenza o in altri casi appropriati.

2. Ciascuno Stato Parte, al fine di fornire assistenza giudiziaria reciproca su richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, della presente Convenzione, deve, conformemente al proprio diritto interno:

(a) Adottare le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti di congelare o sequestrare beni in seguito a un ordine di congelamento o sequestro emesso da un tribunale o da un'autorità competente di uno Stato Parte richiedente che fornisca una base ragionevole affinché lo Stato Parte richiesto possa ritenere che ci sono motivi sufficienti per intraprendere tali azioni e che la proprietà sarà eventualmente soggetta a un ordine di confisca ai fini del paragrafo 1, lettera a) di questo articolo;

(b) Adottare le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti di congelare o sequestrare beni su richiesta che fornisca allo Stato Parte richiesto una base ragionevole per ritenere che vi siano motivi sufficienti per intraprendere tali azioni e che i beni alla fine potrebbero essere sottoposto ad un ordine di confisca ai fini del paragrafo 1, lettera a) del presente articolo; E

(c) Prendere in considerazione l'adozione di misure aggiuntive per consentire alle proprie autorità competenti di preservare proprietà per la confisca, ad esempio sulla base di un arresto straniero o di un'accusa penale relativa all'acquisizione di tali proprietà.

Articolo 50. Cooperazione internazionale ai fini della confisca

[referendum pubblicitario concordato]

1. Uno Stato Parte che ha ricevuto da un altro Stato Parte avente giurisdizione su un reato stabilito in conformità alla presente Convenzione una richiesta di confisca dei proventi di reato, di beni, attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 31, paragrafo 1, della presente Convenzione situata nel suo territorio, per quanto possibile nell'ambito del suo ordinamento giuridico interno:

(a) Presentare la richiesta alle proprie autorità competenti ai fini dell'ottenimento un provvedimento di confisca e, se tale provvedimento viene concesso, dargli esecuzione; O

(b) presentare alle proprie autorità competenti, al fine di dargli esecuzione nella misura richiesta, un ordine di confisca emesso da un tribunale nel territorio dello Stato Parte richiedente in conformità con l'articolo 31, paragrafo 1, della presente Convenzione nella misura in cui si riferiscono a proventi di reato, beni, attrezzature o altri strumenti situati nel territorio dello Stato Parte richiesto.

2. A seguito di una richiesta avanzata da un altro Stato Parte avente giurisdizione su un reato stabilito in conformità alla presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto adotta misure per identificare, rintracciare e congelare o sequestrare i proventi di reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 31, paragrafo 1, della presente Convenzione ai fini di un'eventuale confisca che deve essere disposta dallo Stato Parte richiedente o, in seguito a una richiesta ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, dallo Stato Parte richiesto.

3. Le disposizioni dell'articolo 40 della presente Convenzione si applicano, *mutatis mutandis*, al presente articolo. Oltre alle informazioni specificate nell'articolo 40, paragrafo 15, della presente Convenzione, le richieste presentate ai sensi del presente articolo devono contenere:

(a) Nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 1 (a) del presente articolo, una descrizione della proprietà da confiscare, inclusa, per quanto possibile, l'ubicazione e, se pertinente, il valore stimato della proprietà e una dichiarazione dei fatti su cui fa affidamento lo Stato Parte richiedente sufficiente a consentire la richiesta

Lo Stato Parte richiederà l'ordinanza ai sensi del proprio diritto interno;

(b) Nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 1 (b) del presente articolo, una copia legalmente ammissibile di un ordine di confisca su cui si basa la richiesta emesso dallo Stato Parte richiedente, una dichiarazione dei fatti e le informazioni come nella misura in cui è richiesta l'esecuzione dell'ordine, una dichiarazione che specifica le misure adottate dallo Stato Parte richiedente per fornire un'adeguata notifica a terzi in buona fede e per garantire un giusto processo, e una dichiarazione che l'ordine di confisca è definitivo;

(c) Nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 2 del presente articolo, una dichiarazione dei fatti invocati dallo Stato Parte richiedente e una descrizione delle azioni richieste e, se disponibile, una copia legalmente ammissibile di un ordine in merito al quale la richiesta è basata.

4. Le decisioni o le azioni previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottate dallo Stato Parte richiesto in conformità e nel rispetto delle disposizioni del suo diritto interno e delle sue norme procedurali o di qualsiasi trattato, accordo o intesa bilaterale o multilaterale. cui può essere vincolato nei confronti dello Stato Parte richiedente.

5. Ciascuno Stato Parte fornirà copie delle proprie leggi e regolamenti che danno attuazione al presente articolo e di ogni successiva modifica a tali leggi e regolamenti o una descrizione degli stessi al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

6. Se uno Stato Parte sceglie di subordinare l'adozione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo all'esistenza di un trattato pertinente, tale Stato Parte considererà la presente Convenzione la base necessaria e sufficiente del trattato.

7. La cooperazione ai sensi del presente articolo può anche essere rifiutata o le misure provvisorie possono essere revocate se lo Stato Parte richiesto non riceve prove sufficienti e tempestive o se la proprietà ha un valore *de minimis*.

8. Prima di revocare qualsiasi misura provvisoria adottata ai sensi del presente articolo, lo Stato Parte richiesto, ove possibile, dà allo Stato Parte richiedente l'opportunità di presentare le proprie ragioni a favore del mantenimento della misura.

9. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate come lesive dei diritti dei terzi in buona fede.

10. Gli Stati parti valutano la possibilità di concludere trattati, accordi o intese bilaterali o multilaterali per migliorare l'efficacia della cooperazione internazionale intrapresa ai sensi del presente articolo.

Articolo 51. Cooperazione speciale

[referendum pubblicitario concordato]

Fatto salvo il proprio diritto interno, ciascuno Stato Parte si adopera per adottare misure che gli consentano di trasmettere, senza pregiudizio delle proprie indagini penali,

procedimenti giudiziari o procedimenti giudiziari, informazioni su procedimenti relativi a reati stabiliti ai sensi della presente Convenzione a un altro Stato Parte senza previa richiesta, quando ritiene che la divulgazione di tali informazioni potrebbe aiutare lo Stato Parte ricevente ad avviare o svolgere indagini penali, procedimenti penali o procedimenti giudiziari procedimento o potrebbe portare a una richiesta da parte di tale Stato Parte ai sensi dell'articolo 50 della presente Convenzione.

*Articolo 52. Restituzione e smaltimento dei proventi di reato
o dei beni confiscati*

[referendum pubblicitario concordato]

1. I proventi di reato o i beni confiscati da uno Stato Parte ai sensi degli articoli 31 o 50 della presente Convenzione saranno smaltiti da tale Stato Parte in conformità con il proprio diritto interno e le proprie procedure amministrative.
2. Quando agiscono su richiesta avanzata da un altro Stato Parte ai sensi dell'articolo 50 della presente Convenzione, gli Stati Parte, nella misura consentita dal diritto interno e se così richiesto, danno priorità alla restituzione dei proventi di reato o dei beni confiscati allo Stato Parte. lo Stato Parte richiedente affinché possa risarcire le vittime del reato o restituire tali proventi di reato o beni ai precedenti legittimi proprietari.
3. Nel rispondere ad una richiesta avanzata da un altro Stato Parte ai sensi degli articoli 31 e 50 della presente Convenzione, uno Stato Parte può, dopo aver considerato debitamente il risarcimento delle vittime, prestare particolare attenzione alla conclusione di accordi o intese su:
 - a) versando il valore di tali proventi di reato o beni o fondi derivanti dalla vendita di tali proventi di reato o beni o parte di essi sul conto designato conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), della presente Convenzione, e ad organismi intergovernativi specializzati nella lotta alla criminalità informatica;
 - (b) Condividere con altri Stati Parte, su base regolare o caso per caso, tali proventi di reato o proprietà, o fondi derivati dalla vendita di tali proventi di reato o proprietà, in conformità con la propria legislazione nazionale o le procedure amministrative .
4. Se del caso, a meno che gli Stati Parte decidano diversamente, lo Stato Parte richiesto può detrarre le spese ragionevoli sostenute in indagini, procedimenti penali o procedimenti giudiziari che portano alla restituzione o alla disposizione dei beni confiscati ai sensi del presente articolo.

**Capitolo VI
Misure preventive**

Articolo 53. Misure preventive

1. Ciascuno Stato Parte si impegna, in conformità con i principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, a sviluppare e attuare o mantenere politiche e migliori pratiche efficaci e coordinate per ridurre le opportunità esistenti o future di criminalità informatica attraverso adeguate misure legislative, amministrative o di altro tipo. *[referendum pubblicitario concordato]*
2. Ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate, nell'ambito dei propri mezzi e in conformità con i principi fondamentali del proprio diritto interno, per promuovere la partecipazione attiva di individui ed entità rilevanti al di fuori del settore pubblico, come organizzazioni non governative, organizzazioni della società civile, istituzioni accademiche ed enti del settore privato, nonché il pubblico in generale, negli aspetti pertinenti della prevenzione dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione. *[referendum pubblicitario concordato]*

3. Le misure preventive possono includere:

(a) Rafforzare la cooperazione tra le forze dell'ordine o i pubblici ministeri e gli individui e gli enti interessati al di fuori del settore pubblico, come le organizzazioni non governative, le organizzazioni della società civile, le istituzioni accademiche e gli enti del settore privato allo scopo di affrontare gli aspetti rilevanti della prevenzione e della lotta alla criminalità reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione; [referendum concordato]

(b) Promuovere la consapevolezza pubblica riguardo all'esistenza, alle cause e alla gravità della minaccia posta dai reati stabiliti in conformità con la presente Convenzione attraverso attività di informazione pubblica, istruzione pubblica, programmi di alfabetizzazione mediatica e informatica e programmi di studio che promuovono la partecipazione pubblica nella prevenzione e nella lotta a tali reati reati; [referendum pubblicitario concordato]

(c) Costruire e compiere sforzi per aumentare la capacità dei sistemi di giustizia penale nazionali, compresa la formazione e lo sviluppo di competenze tra gli operatori della giustizia penale, come parte delle strategie nazionali di prevenzione contro i reati stabiliti in conformità con la presente Convenzione; [referendum pubblicitario concordato]

(d) Incoraggiare i fornitori di servizi ad adottare misure efficaci, ove fattibile alla luce delle circostanze nazionali e nella misura consentita dalla legislazione nazionale, per rafforzare la sicurezza dei prodotti, dei servizi e dei clienti dei fornitori di servizi;

(e) Riconoscere i contributi delle attività legittime dei ricercatori in materia di sicurezza quando intese esclusivamente, e nella misura consentita e soggette alle condizioni prescritte dalla legislazione nazionale, a rafforzare e migliorare la sicurezza dei prodotti, dei servizi e dei clienti dei fornitori di servizi situati all'interno del territorio del Stato parte; [referendum pubblicitario concordato]

(f) Sviluppare, agevolare e promuovere programmi e attività al fine di scoraggiare coloro che rischiano di essere coinvolti nella criminalità informatica dal diventare autori di reato e sviluppare le proprie competenze in modo legale; [referendum pubblicitario concordato]

(g) adoperarsi per promuovere il reinserimento nella società delle persone condannate per i reati previsti dalla presente Convenzione; [referendum pubblicitario concordato]

(h) Sviluppare strategie e politiche, in conformità con il diritto interno, per prevenire e sradicare la violenza di genere che si verifica attraverso l'uso di un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, nonché prendere in considerazione le circostanze e i bisogni speciali delle persone in condizioni vulnerabili situazioni nello sviluppo di misure preventive;

(i) Intraprendere sforzi specifici e mirati per garantire la sicurezza dei bambini online, anche attraverso l'istruzione, la formazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'abuso sessuale o sullo sfruttamento sessuale dei minori online e attraverso la revisione dei quadri giuridici nazionali e il rafforzamento della cooperazione internazionale finalizzata alla sua prevenzione, nonché come compiere sforzi per garantire la rapida rimozione del materiale relativo all'abuso sessuale e allo sfruttamento sessuale dei minori; [referendum pubblicitario concordato]

(j) Aumentare la trasparenza e promuovere il contributo del pubblico ai processi decisionali e garantire che il pubblico abbia un accesso adeguato alle informazioni; [referendum pubblicitario concordato]

(k) Rispettare, promuovere e proteggere la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni pubbliche riguardanti la criminalità informatica; [referendum pubblicitario concordato]

(l) Sviluppare o rafforzare programmi di sostegno per le vittime della reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione; [referendum pubblicitario concordato]

(m) Prevenire e individuare i trasferimenti di proventi di reato e di beni connessi ai reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione. [referendum pubblicitario concordato]

4. Ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate per garantire che l'autorità o le autorità competenti responsabili della prevenzione e della lotta alla criminalità informatica siano conosciute e accessibili al pubblico, se del caso, per la segnalazione, anche in forma anonima, di qualsiasi incidente che possa essere considerato un evento reato stabilito in conformità alla presente Convenzione.

[referendum pubblicitario concordato]

5. Gli Stati parti si impegnano a valutare periodicamente i pertinenti quadri giuridici nazionali e le pratiche amministrative esistenti al fine di individuare lacune e vulnerabilità e garantire la loro rilevanza di fronte alle mutevoli minacce poste dai reati stabiliti in conformità con la presente Convenzione. *[referendum pubblicitario concordato]*

6. Gli Stati parti possono collaborare tra loro e con le pertinenti organizzazioni internazionali e regionali nella promozione e nello sviluppo delle misure di cui al presente articolo. Ciò include la partecipazione a progetti internazionali volti alla prevenzione della criminalità informatica.

[referendum pubblicitario concordato]

7. Ciascuno Stato Parte informa il Segretario Generale delle Nazioni Unite del nome e dell'indirizzo dell'autorità o delle autorità che possono assistere altri Stati Parte nello sviluppo e nell'attuazione di misure specifiche per prevenire la criminalità informatica. *[referendum pubblicitario concordato]*

Capitolo VII

Assistenza tecnica e scambio di informazioni

Articolo 54. Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità

1. Gli Stati parti, in base alle loro capacità, prenderanno in considerazione la possibilità di concedersi reciprocamente la più ampia misura di assistenza tecnica e di rafforzamento delle capacità, compresa la formazione e altre forme di assistenza, lo scambio reciproco di esperienze pertinenti e conoscenze specializzate e il trasferimento di tecnologia a condizioni concordate di comune accordo, tenendo in particolare considerazione gli interessi e le esigenze degli Stati parti in via di sviluppo, al fine di facilitare la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento dei reati contemplati dalla presente Convenzione.

2. Gli Stati parti, nella misura necessaria, avviano, sviluppano, attuano o migliorano programmi di formazione specifici per il personale responsabile della prevenzione, dell'accertamento, delle indagini e del perseguimento dei reati contemplati dalla presente Convenzione. *[referendum pubblicitario concordato]*

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono riguardare, nei limiti consentito dal diritto interno, con quanto segue: *[concordato ad referendum]*

(a) metodi e tecniche utilizzati nella prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati contemplati dalla presente Convenzione; *[referendum pubblicitario concordato]*

(b) Rafforzare la capacità di sviluppo e pianificazione di strategie strategiche e legislazione per prevenire e combattere la criminalità informatica; *[referendum pubblicitario concordato]*

(c) sviluppare capacità nella raccolta, conservazione e condivisione delle prove, in particolare in formato elettronico, compreso il mantenimento della catena di custodia e l'analisi forense; *[referendum pubblicitario concordato]*

(d) moderne attrezzature di contrasto e il loro utilizzo; *[referendum pubblicitario concordato]*

(e) Formazione delle autorità competenti nella preparazione delle richieste di assistenza giudiziaria reciproca e altri mezzi di cooperazione che soddisfano i requisiti di ciò Convenzione, in particolare per la raccolta, conservazione e condivisione delle prove in formato elettronico; *[referendum pubblicitario concordato]*

(f) Prevenzione, individuazione e controllo dei movimenti di proventi derivanti dalla commissione dei reati contemplati dalla presente Convenzione, di beni, attrezzature o altri strumenti e metodi utilizzati per il trasferimento, l'occultamento

o mascheramento di tali procedimenti, proprietà, attrezzature o altri strumenti; [referendum concordato]

(g) Meccanismi e metodi giuridici e amministrativi adeguati ed efficienti per facilitare il sequestro, la confisca e la restituzione dei procedimenti relativi ai reati contemplati dalla presente Convenzione; [referendum pubblicitario concordato]

(h) Metodi utilizzati nella protezione delle vittime e dei testimoni che collaborano con le autorità giudiziarie; [referendum pubblicitario concordato]

(i) Formazione sul diritto sostanziale e procedurale pertinente e sui poteri investigativi delle forze dell'ordine, nonché sulle normative nazionali e internazionali e sulle lingue. [referendum pubblicitario concordato]

4. Gli Stati parti si impegnano, nel rispetto del loro diritto interno, a sfruttare le competenze degli altri Stati parti e a cooperare strettamente con le pertinenti organizzazioni internazionali e regionali, le organizzazioni non governative, le organizzazioni della società civile, le istituzioni accademiche e gli enti del settore privato, al fine di migliorare l'effettiva attuazione della presente Convenzione. [referendum pubblicitario concordato]

5. Gli Stati parti si assistono reciprocamente nella pianificazione e nell'attuazione di programmi di ricerca e formazione volti a condividere competenze nei settori di cui al paragrafo 3 del presente articolo e, a tal fine, si avvalgono inoltre, se del caso, di conferenze e seminari regionali e internazionali per promuovere la cooperazione e stimolare la discussione su problemi di reciproco interesse. [referendum pubblicitario concordato]

6. Gli Stati parti prenderanno in considerazione la possibilità di prestarsi reciproca assistenza, su richiesta, per condurre valutazioni, studi e ricerche sui tipi, le cause e gli effetti dei reati contemplati dalla presente Convenzione commessi nei rispettivi territori, al fine di sviluppare, con la partecipazione delle autorità competenti e organizzazioni non governative competenti, organizzazioni della società civile, istituzioni accademiche ed enti del settore privato, strategie e piani d'azione per prevenire e combattere la criminalità informatica.

7. Gli Stati parti promuovono la formazione e l'assistenza tecnica che facilitano l'estradizione tempestiva e l'assistenza legale reciproca. Tale formazione e assistenza tecnica possono includere formazione linguistica, assistenza nella redazione e nel trattamento di richieste di assistenza giudiziaria reciproca, nonché distacchi e scambi tra personale presso autorità centrali o agenzie con responsabilità pertinenti. [referendum pubblicitario concordato]

8. Gli Stati parti intensificheranno, nella misura necessaria, gli sforzi per massimizzare l'efficacia dell'assistenza tecnica e del rafforzamento delle capacità nelle organizzazioni internazionali e regionali e nel quadro dei pertinenti accordi o intese bilaterali e multilaterali. [referendum pubblicitario concordato]

9. Gli Stati parti prenderanno in considerazione l'istituzione di meccanismi volontari al fine di contribuire finanziariamente agli sforzi dei paesi in via di sviluppo volti ad attuare la presente Convenzione attraverso programmi di assistenza tecnica e progetti di rafforzamento delle capacità. [referendum pubblicitario concordato]

10. Ciascuno Stato Parte si impegna a versare contributi volontari all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine allo scopo di promuovere, attraverso l'Ufficio, programmi e progetti con l'obiettivo di attuare la presente Convenzione attraverso l'assistenza tecnica e il rafforzamento delle capacità. [referendum pubblicitario concordato]

Articolo 55. Scambio di informazioni

[referendum pubblicitario concordato]

1. Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità di analizzare, se opportuno, in consultazione con esperti pertinenti, anche provenienti da organizzazioni non governative, organizzazioni della società civile, istituzioni accademiche ed enti del settore privato, le tendenze nel suo territorio per quanto riguarda i reati contemplati dalla presente Convenzione, come nonché le circostanze in cui tali reati vengono commessi.

2. Gli Stati parti prendono in considerazione la possibilità di sviluppare e condividere tra loro e attraverso organizzazioni internazionali e regionali statistiche, competenze analitiche e

informazioni sulla criminalità informatica, al fine di sviluppare, per quanto possibile, definizioni, standard e metodologie comuni, nonché migliori pratiche, per prevenire e combattere tale criminalità.

3. Ciascuno Stato Parte valuterà la possibilità di monitorare le proprie politiche e misure pratiche per prevenire e combattere i reati contemplati dalla presente Convenzione e di effettuare valutazioni della loro efficacia ed efficienza.

4. Gli Stati parti prendono in considerazione lo scambio di informazioni sugli sviluppi giuridici, politici e tecnologici relativi alla criminalità informatica e la raccolta di prove in formato elettronico.

*Articolo 56. Attuazione della Convenzione attraverso lo
sviluppo economico e l'assistenza tecnica*

[referendum pubblicitario concordato]

1. Gli Stati parti adottano, per quanto possibile, misure che favoriscano l'attuazione ottimale della presente Convenzione, attraverso la cooperazione internazionale, tenendo conto degli effetti negativi dei reati contemplati dalla presente Convenzione sulla società in generale e, in particolare, sullo sviluppo sostenibile.

2. Gli Stati parti sono fortemente incoraggiati a compiere sforzi concreti, per quanto possibile e in coordinamento tra loro, nonché con le organizzazioni internazionali e regionali:

(a) Rafforzare la loro cooperazione a vari livelli con altri Stati Parte, in particolare con i paesi in via di sviluppo, al fine di rafforzare la loro capacità di prevenire e combattere i reati contemplati dalla presente Convenzione;

(b) Migliorare l'assistenza finanziaria e materiale per sostenere gli sforzi degli altri Stati parti, in particolare i paesi in via di sviluppo, nel prevenire e combattere efficacemente i reati contemplati dalla presente Convenzione e nell'aiutarli ad attuare la presente Convenzione;

(c) Fornire assistenza tecnica agli altri Stati Parte, in particolare ai paesi in via di sviluppo, per soddisfare le loro esigenze relative all'attuazione della presente Convenzione. A tal fine, gli Stati parti si impegnano a versare contributi volontari adeguati e regolari su un conto appositamente designato a tale scopo in un meccanismo di finanziamento delle Nazioni Unite;

(d) Incoraggiare, ove opportuno, le organizzazioni non governative, le organizzazioni della società civile, le istituzioni accademiche e gli enti del settore privato, nonché le istituzioni finanziarie, a contribuire agli sforzi degli Stati parti, anche in conformità con il presente articolo, in particolare mediante fornire più programmi di formazione e attrezzature moderne ai paesi in via di sviluppo per aiutarli a raggiungere gli obiettivi di questa Convenzione;

(e) Scambiare migliori pratiche e informazioni riguardo alle attività intraprese, al fine di migliorare la trasparenza, evitare la duplicazione degli sforzi e sfruttare al meglio gli insegnamenti appresi.

3. Gli Stati parti prenderanno inoltre in considerazione l'utilizzo dei programmi subregionali, regionali e internazionali esistenti, comprese conferenze e seminari, per promuovere la cooperazione e l'assistenza tecnica e per stimolare la discussione su problemi di reciproco interesse, compresi i problemi e i bisogni speciali dei paesi in via di sviluppo.

4. Nella misura del possibile, gli Stati Parti garantiscono che le risorse e gli sforzi siano distribuiti e diretti a sostenere l'armonizzazione di standard, competenze, capacità, competenze e capacità tecniche con l'obiettivo di stabilire standard minimi comuni tra gli Stati Parte per sradicare i rifugi sicuri per i reati contemplati dalla presente Convenzione e rafforzare la lotta contro la criminalità informatica.

5. Nella misura del possibile, le misure adottate ai sensi del presente articolo non pregiudicano gli impegni esistenti di assistenza estera o altri accordi di cooperazione finanziaria a livello bilaterale, regionale o internazionale.

6. Gli Stati parti possono concludere accordi o intese bilaterali, regionali o multilaterali sull'assistenza materiale e logistica, tenendo conto delle disposizioni finanziarie necessarie affinché i mezzi di cooperazione internazionale previsti dalla presente Convenzione siano efficaci e per la prevenzione, l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di i reati contemplati dalla presente Convenzione.

Capitolo VIII Meccanismo di attuazione

Articolo 57. Conferenza degli Stati parti della Convenzione

1. È istituita una Conferenza degli Stati Parte della Convenzione per migliorare la capacità e la cooperazione tra gli Stati Parte per raggiungere gli obiettivi stabiliti nella presente Convenzione e per promuovere e rivedere la sua attuazione. *[referendum pubblicitario concordato]*

2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convocherà la Conferenza degli Stati Parti entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si terranno riunioni regolari della Conferenza secondo il regolamento interno adottato dalla Conferenza. *[referendum pubblicitario concordato]*

3. La Conferenza degli Stati Parti adotta norme procedurali e norme che disciplinano le attività previste nel presente articolo, comprese le norme relative all'ammissione e alla partecipazione degli osservatori, nonché al pagamento delle spese sostenute per lo svolgimento di tali attività. Tali norme e attività correlate tengono conto di principi quali efficacia, inclusività, trasparenza, efficienza e titolarità nazionale.

4. Nello stabilire le proprie riunioni periodiche, la Conferenza degli Stati Parte terrà conto del momento e del luogo delle riunioni di altre organizzazioni e meccanismi internazionali e regionali competenti in questioni simili, compresi i loro organi sussidiari dei trattati, in linea con i principi individuati nel paragrafo 3 di questo articolo.

5. La Conferenza degli Stati Parti concorda attività, procedure e metodi di lavoro per raggiungere gli obiettivi stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, tra cui:

(a) Facilitare l'uso e l'attuazione efficaci della presente Convenzione, l'identificazione di eventuali problemi della stessa, nonché le attività svolte dagli Stati Parti della presente Convenzione, anche incoraggiando la mobilitazione di contributi volontari;

(b) Facilitare lo scambio di informazioni sugli sviluppi giuridici, politici e tecnologici relativi ai reati stabiliti in conformità al presente Convenzione e la raccolta di prove in formato elettronico tra gli Stati parti e le pertinenti organizzazioni internazionali e regionali, nonché le organizzazioni non governative, le organizzazioni della società civile, le istituzioni accademiche e gli enti del settore privato, in conformità con il diritto interno, nonché sui modelli e le tendenze della criminalità informatica e le pratiche di successo per prevenire e contrastare tali reati;

(c) Cooperare con le pertinenti organizzazioni internazionali e regionali, nonché con organizzazioni non governative, organizzazioni della società civile, istituzioni accademiche ed enti del settore privato;

(d) Fare un uso appropriato delle informazioni pertinenti prodotte da altre organizzazioni internazionali e regionali e dei meccanismi di prevenzione e

combattere i reati previsti dalla presente Convenzione, al fine di evitare inutili duplicazioni di lavoro;

e) riesaminare periodicamente l'attuazione della presente Convenzione da parte sua
Stati parti;

(f) Formulare raccomandazioni per migliorare la presente Convenzione e la sua attuazione nonché eventuali integrazioni o modifiche della stessa convenzione;

(g) Elaborare e adottare protocolli aggiuntivi alla presente Convenzione sulla base degli articoli 61 e 62 della presente Convenzione;

(h) Prendendo atto delle esigenze di assistenza tecnica e di rafforzamento delle capacità degli Stati Parte riguardo all'attuazione della presente Convenzione e raccomandando qualsiasi azione possa essere necessaria a tale riguardo.

[referendum pubblicitario concordato]

6. Ciascuno Stato Parte fornirà alla Conferenza degli Stati Parte informazioni sulle misure legislative, amministrative e di altro tipo, nonché sui suoi programmi, piani e pratiche, per attuare la presente Convenzione, come richiesto dalla Conferenza. La Conferenza esaminerà il modo più efficace di ricevere e agire sulla base delle informazioni, comprese, tra l'altro, le informazioni ricevute dagli Stati Parte e dalle competenti organizzazioni internazionali e regionali. Potranno essere presi in considerazione anche i contributi ricevuti da rappresentanti delle pertinenti organizzazioni non governative, organizzazioni della società civile, istituzioni accademiche ed enti del settore privato, debitamente accreditati secondo le procedure che saranno decise dalla Conferenza.

7. Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo, la Conferenza degli Stati Parte può istituire e gestire i meccanismi di revisione che ritiene necessario.

8. Ai sensi dei paragrafi da 5 a 7 del presente articolo, la Conferenza degli Stati Parti istituirà, se lo ritiene necessario, eventuali meccanismi appropriati o organi sussidiari per assistere nell'effettiva attuazione della Convenzione. *[referendum pubblicitario concordato]*

Articolo 58. Segreteria

[referendum pubblicitario concordato]

1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornisce i necessari servizi di segretariato alla Conferenza degli Stati Parti della Convenzione.

2. Il segretariato:

(a) Assistere la Conferenza degli Stati Parte nello svolgimento delle attività stabilite nella presente Convenzione e prendere accordi e fornire i servizi necessari per le sessioni della Conferenza per quanto attiene alla presente Convenzione;

(b) Su richiesta, assistere gli Stati Parti nel fornire informazioni ai Conferenza degli Stati Parte, come previsto nella presente Convenzione; E

(c) Garantire il necessario coordinamento con le segreterie delle autorità competenti organizzazioni internazionali e regionali.

Capitolo IX

Commissione finale

Articolo 59. Attuazione della Convenzione

[referendum pubblicitario concordato]

1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie, comprese misure legislative e amministrative, in conformità con i principi fondamentali del proprio diritto interno, per garantire l'attuazione dei suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte può adottare misure più rigorose o severe di quelle previste dalla presente Convenzione per prevenire e combattere i reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.

Articolo 60. Effetti della Convenzione

1. Se due o più Stati parti hanno già concluso un accordo o un trattato sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione o hanno altrimenti stabilito le loro relazioni su tali questioni, o dovessero farlo in futuro, avranno anche il diritto di applicare tale accordo o trattato o regolare di conseguenza tali rapporti.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica altri diritti, restrizioni, obblighi e responsabilità di uno Stato Parte ai sensi del diritto internazionale. *[referendum pubblicitario concordato]*

Articolo 61. Rapporto con i protocolli

[referendum pubblicitario concordato]

1. La presente Convenzione può essere completata da uno o più protocolli.
2. Per divenire Parte di un protocollo, uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica devono essere anche Parte della presente Convenzione.
3. Uno Stato Parte della presente Convenzione non è vincolato da un protocollo a meno che non diventi Parte del protocollo in conformità con le disposizioni dello stesso.
4. Qualsiasi protocollo alla presente Convenzione sarà interpretato insieme alla presente Convenzione, tenendo conto dello scopo di tale protocollo.

Articolo 62. Adozione di protocolli aggiuntivi

1. Sono necessari almeno 60 Stati Parte prima che qualsiasi protocollo supplementare venga preso in considerazione per l'adozione da parte della Conferenza degli Stati Parte. La Conferenza farà ogni sforzo per raggiungere un consenso su qualsiasi protocollo supplementare. Se tutti gli sforzi per raggiungere un consenso sono stati esauriti e non è stato raggiunto alcun accordo, il protocollo aggiuntivo richiederà, come ultima risorsa, per la sua adozione almeno una maggioranza di due terzi dei voti degli Stati parti presenti e votanti alla riunione della Conferenza. .
2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica, nelle materie di loro competenza, esercitano il diritto di voto ai sensi del presente articolo con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti della presente Convenzione. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il loro e viceversa.

Articolo 63. Risoluzione delle controversie

[referendum pubblicitario concordato]

1. Gli Stati parti si adoperano per risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione mediante negoziazione o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.
2. Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte riguardante l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta mediante negoziazione o altri mezzi pacifici entro un termine ragionevole, su richiesta di uno di tali Stati

Parti sottoposte ad arbitrato. Se, sei mesi dopo la data della richiesta di arbitrato, gli Stati parti non riescono a raggiungere un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuno di essi può deferire la controversia alla Corte internazionale di giustizia su richiesta, conformemente allo Statuto della Corte.

3. Ciascuno Stato Parte può, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'accesso alla presente Convenzione, dichiarare di non considerarsi vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non saranno vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che abbia formulato tale riserva.

4. Qualsiasi Stato Parte che abbia formulato una riserva ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo può in qualsiasi momento ritirare tale riserva mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 64. Firma, ratifica, accettazione, approvazione e accesso

[referendum pubblicitario concordato]

1. La presente Convenzione sarà aperta a tutti gli Stati per la firma presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 31 dicembre 2026.

2. La presente Convenzione è aperta anche alla firma delle organizzazioni regionali di integrazione economica, a condizione che almeno uno Stato membro di tale organizzazione abbia firmato la presente Convenzione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica può depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri ha fatto altrettanto. Nello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, tale organizzazione dichiarerà la portata della sua competenza rispetto alle materie disciplinate dalla presente Convenzione. Tale organizzazione informa inoltre il depositario di qualsiasi modifica rilevante nell'ambito delle sue competenze.

4. La presente Convenzione è aperta all'accesso di qualsiasi Stato o organizzazione regionale di integrazione economica di cui almeno uno Stato membro sia Parte della presente Convenzione. Gli strumenti di accesso saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, un'organizzazione regionale di integrazione economica dichiarerà la portata della sua competenza rispetto alle materie disciplinate dalla presente Convenzione. Tale organizzazione informa inoltre il depositario di qualsiasi modifica rilevante nell'ambito delle sue competenze.

Articolo 65. Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Ai fini del presente paragrafo, qualsiasi strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non è conteggiato come aggiuntivo a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti, approvi o aderisca alla presente Convenzione dopo il deposito del quarantesimo strumento di tale azione, la presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di tale Stato o organizzazione regionale di integrazione economica. organizzazione dello strumento pertinente o dalla data in cui la presente Convenzione entra in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, se successiva.

Articolo 66. Emendamento

1. Dopo la scadenza di cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, uno Stato Parte può proporre un emendamento e trasmetterlo al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che successivamente comunicherà la proposta di emendamento agli Stati Parte e agli la Conferenza degli Stati parti della Convenzione per la

scopo di esaminare e decidere sulla proposta. La Conferenza farà ogni sforzo per raggiungere il consenso su ciascun emendamento. Se tutti gli sforzi per raggiungere il consenso sono stati esauriti e non è stato raggiunto alcun accordo, l'emendamento richiederà, come ultima risorsa, per la sua adozione una maggioranza di due terzi dei voti degli Stati parti presenti e votanti alla riunione della Conferenza.

2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica, nelle materie di loro competenza, esercitano il diritto di voto ai sensi del presente articolo con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti della presente Convenzione. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il loro e viceversa. *[referendum pubblicitario concordato]*

3. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati Parti. *[referendum pubblicitario concordato]*

4. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore nei confronti di uno Stato Parte 90 giorni dopo la data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione di emendamento di ricerca. *[referendum pubblicitario concordato]*

5. Quando un emendamento entra in vigore, sarà vincolante per gli Stati parti che hanno espresso il proprio consenso ad esserne vincolati. Gli altri Stati Parte continueranno ad essere vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da qualsiasi precedente emendamento da essi ratificato, accettato o approvato. *[referendum pubblicitario concordato]*

Articolo 67. Denuncia

[referendum pubblicitario concordato]

1. Uno Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia entrerà in vigore un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

2. Un'organizzazione d'integrazione economica regionale cesserà di essere parte della presente Convenzione quando tutti i suoi Stati membri l'avranno denunciata.

3. La denuncia della presente Convenzione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo comporterà la denuncia di tutti i suoi protocolli.

Articolo 68. Depositario e lingue

[referendum pubblicitario concordato]

1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è designato depositario della presente Convenzione.

2. L'originale della presente Convenzione, i cui testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.¹

[referendum pubblicitario concordato]

¹ Si noti che le note interpretative sugli articoli 2, 17, 23 e 35 di questa Convenzione sono state approvate dal Comitato ad hoc per elaborare una Convenzione internazionale globale sulla lotta all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali e allegate al rapporto sulla sua sessione conclusiva riconvocata, tenutasi dal 29 luglio al 9 agosto 2024 a New York.